

CCXXI.

## TORNATA DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1933

ANNO XI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BODRERO

## INDICE

	Pag.
<b>Sul processo verbale</b> . . . . .	8877
MARTIRE . . . . .	8877
<b>Congedi</b> . . . . .	8878
<b>Interrogazione</b> . . . . .	8878
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di ter- remoti . . . . .	8878
MOTTOLA . . . . .	8878
BARBARO . . . . .	8879
BETTE . . . . .	8880
JUNG, <i>Ministro</i> . . . . .	8880
Legge organica per l'Eritrea e la Somalia. DE BONO, <i>Ministro</i> . . . . .	8882
Norme per le promozioni nella magistra- tura . . . . .	8891
DE FRANCISCI, <i>Ministro</i> . . . . .	8895
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione del- l'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 . . . . .	8898
BRUNELLI . . . . .	8899
CINGOLANI . . . . .	8903
SALVO . . . . .	8906
CLAVENZANI . . . . .	8910
BRUCHI . . . . .	8914
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>	
CIANO: Assegnazione di lire 25,000,000 per la costruzione degli edifici postali-tele- grafici nella città di Roma . . . . .	8882
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Ge- nova Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi af- fluenti . . . . .	8897
Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada . . . . .	8897

	Pag.
<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di ter- remoti . . . . .	8917
Legge organica per l'Eritrea e la Somalia.	8917
Norme per le promozioni nella magistra- tura . . . . .	8917
Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Ge- nova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi af- fluenti . . . . .	8917
Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada . . . . .	8917
<b>Interrogazione (Annunzio)</b> . . . . .	8918

La seduta comincia alle 16.

GIANTURCO, *Segretario*, legge il pro-  
cesso verbale della tornata precedente.

## Sul processo verbale.

MARTIRE. Chiedo di parlare sul pro-  
cesso verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTIRE. Io chiederei ai camerati li-  
cenza di poter chiarire un equivoco innocente  
che si riferisce ad un passo del nobile discorso  
tenuto ieri da Sua Eccellenza Suvich, in rap-  
porto precisamente alle scuole italiane in  
Egitto, specialmente secondarie, e agli alunni  
che le frequentano.

Io avevo affermato nel mio discorso  
come da una statistica di qualche anno fa,  
che mi auguravo sorpassata, risultasse che

circa tre mila figli di italiani residenti in Egitto non potevano o non volevano frequentare le nostre scuole.

Chiarivo questa cifra col fatto che il numero delle scuole secondarie nostre in Egitto non è proporzionato alla densità della popolazione italiana, e soprattutto col fatto che i programmi di coteste scuole nostre italiane non sono sempre concepiti e attuati in modo tale da rispondere alle necessità di ambiente della vita amministrativa e politica dell'Egitto, soprattutto per la questione linguistica.

Ora io ho avuto cura, dinanzi al rilievo molto efficace di Sua Eccellenza Suvich, rilievo nel quale si afferma che la mia affermazione era inesatta, di consultare la fonte che mi è venuta incontro con maggior facilità nella nostra biblioteca, cioè a dire « Il Legionario » che noi tutti leggiamo, e da cui tante cose apprendiamo.

Era appunto la fonte dalla quale avevo tolto la statistica di cui parlavo; nel « Legionario » del giorno 8 marzo 1930 c'è un articolo intitolato « Le scuole italiane e le sorprese della statistica ».

Trattasi di una statistica redatta dal Ministero delle finanze egiziano, dalla quale risulta che 2.949 alunni italiani non frequentano le scuole italiane ma, dice il « Legionario » scuole straniere, specialmente francesi.

Io non aggiungo i commenti che il « Legionario » in forma molto vibrata fa a queste cifre, perchè non è questa la sede per riferirli e perchè non condivido l'opinione espressa da quello scrittore, che attribuisce il fatto quasi esclusivamente a deficienza di patriottismo, mentre io lo attribuisco soprattutto a condizioni esteriori, d'ordine scolastico e politico.

Però, se quanto alla cifra posso avere forse ceduto al fascino della cifra tonda, ed ho detto circa tremila invece di 2.949, purtroppo nel 1930 questa è la statistica che io ho appreso sul « Legionario ».

Torno, del resto, ad augurarmi che nuovi accertamenti abbiano migliorato la situazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia: gli onorevoli Baragiola, di giorni 8; Leonardi, di 1; per motivi di salute: l'onorevole Donegani, di

giorni 1; per ufficio pubblico: gli onorevoli Fantucci, di giorni 1, Josa, di 1; Ferretti Piero, di 1; Olivetti, di 8; Ceci, di 1; Colbertaldo, di 4; Sansanelli, di 2; Caprino, di 1.

(Sono concessi).

### Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca un'interrogazione dell'onorevole camerata Gray, al Ministro dell'interno, « per sapere se sia vero che a Venezia si prepari il trasferimento del mercato del pesce e degli erbaggi dalla storica ed economica sua sede di Rialto in altra sede eccentrica che per varie dimostrabili ragioni appare, a quella, inferiore ».

Ma l'onorevole Camerata interrogante ha dichiarato di trasformarla in interrogazione con risposta scritta. Sarà, quindi, trasmessa al Ministro competente.

### Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti. (Stampato n. 1623-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Mottola. Ne ha facoltà.

MOTTOLA. Non sembri tardiva questa discussione che viene dopo moltissimi anni dal terremoto. Il provvedimento che oggi deve essere convertito in legge, indubbiamente, delude aspettative e speranze, a cui la precedente legislazione aveva dato legittimo fondamento.

Basta considerare che un onere che lo Stato si era assunto e che assommava a circa un miliardo e 700 milioni, viene oggi, col provvedimento che sarà convertito in legge, ridotto a meno di un quinto.

Comprenderete, giustificherete l'intervento di un calabrese per segnalare la gravità di questo provvedimento che pure fu accettato con alto senso di comprensione da parte delle popolazioni interessate, e fu accettato ed è accettato in considerazione specialmente dei

motivi che lo hanno determinato. Anzitutto le necessità finanziarie.

L'onere per le finanze dello Stato sarebbe stato troppo grave; e poi troppo hanno peregrinato gli interessati di ufficio in ufficio, fra insistenze, preghiere e suppliche per sentire essi stessi la opportunità che questa materia sia definitivamente chiusa anche quando ciò dovesse costituire una imponente rinunzia, un importante sacrificio.

È difficile poter precisare oggi qual'è il nuovo onere che deriverà allo Stato dalla esecuzione di queste provvidenze di legge. Io voglio raccomandare che nella istruzione delle pratiche più che un carattere burocratico formalistico prevalga un senso di giustizia e di equità nel senso di evitare che la preoccupazione di andare oltre le possibilità finanziarie sacrifichi la sostanza alla forma.

Accenno a quelle domande con firme non autentiche o crocesegnate o firmate dal fratello per il fratello minore che non è legale rappresentante.

È opportuno che la esecuzione delle nuove norme riesca conforme allo scopo di aiuto e di solidarietà che le ha ispirate senza eccessivi formalismi.

E voglio anche raccomandare al Governo di tener presenti i piccoli modesti aventi diritto a contributi, (i quali poi sono i grandi danneggiati), attraverso un criterio soggettivo personale del danno che hanno effettivamente subito.

Particolari provvidenze sono necessarie a favore di quei Comuni che si sono trovati in una speciale situazione così da non poter beneficiare fino ad oggi del largo intervento dello Stato, come i comuni dichiarati spostabili, nei quali il nuovo piano regolatore non è stato ultimato o è ancora in corso e le aree non sono state cedute ai privati.

Nulla vieta infatti che nuove norme integrative siano aggiunte a quelle esistenti perchè, ripetendo quello che dice egregiamente il relatore, i mezzi attualmente disponibili, anche se modesti, siano equamente distribuiti agli interessati.

Questa giustizia distributiva attendono le popolazioni interessate nella esecuzione di questa nuova legge per i rimanenti milioni che dovranno con preferenza essere dati a chi aveva una sola casa ed ora ha i ruderi della casa e per quei comuni modesti che poco o nulla finora hanno potuto avere.

Molto è stato fatto, ma vi sono ancora grandi bisogni a cui bisognerà provvedere. e se tempi migliori verranno — e verranno —

di questi bisogni si renderà conto il Governo fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. Mi sia lecito fare sul Regio decreto oggi in esame, alcune brevissime dichiarazioni. Premetto che non intendo discutere sui diversi articoli, nè riproporre o contrapporre emendamenti, per la ragione che in altre sedi direttamente e reiteratamente ho esposto e sostenuto, in proposito, i miei concetti, le mie richieste, i miei voti.

D'altronde questa non è tanto una questione di articoli di legge, quanto di finanziamenti.

È augurabile, comunque, che gli articoli di legge dell'attuale decreto non compromettano il problema e non precludano l'avvenire di esso. Ora dunque riferendomi soltanto a quanto quest'anno, nella tornata del 1º marzo ebbi a dire in questa Camera, sul bilancio dei lavori pubblici, a proposito della ricostruzione privata nei paesi devastati dal terremoto, ed appoggiandomi soprattutto a quanto l'onorevole Giunta del bilancio, nella saggia e coscienziosa relazione dell'onorevole camerata Ferretti, ebbe ad osservare reputo opportuno e doveroso ricordare e dichiarare:

che in primo luogo delle 50 mila domande di contributo e di mutuo, ancora giacenti, non si è fatto uno spoglio, neppure approssimativo, e quindi non credo che si possa precisare alcuna cifra relativa al fabbisogno complessivo;

che in secondo luogo, se si eseguisse lo spoglio si potrebbe constatare la infondatezza di molte di siffatte domande, le quali in molti casi saranno state presentate più volte dagli stessi interessati, assillati, e non a torto, dalla preoccupazione di perdere il loro diritto, che pure era quanto mai quesito;

che, in terzo luogo, la cifra complessiva, quantunque sia di molto inferiore al miliardo e 750 milioni di lire cui accenna la relazione Ministeriale, è, di parecchio, superiore a quella, per il momento, stanziata di 380 milioni di lire e si aggira intorno agli 800 milioni di lire;

che infine, non adesso, ma quando le condizioni del bilancio dello Stato lo consentiranno, — la qual cosa ci auguriamo che avvenga al più presto, — bisognerà aggiungere un ultimo stanziamento di 500 milioni agli altri due analoghi ed equivalenti stanziamenti, che il Governo Fascista e solamente il Governo Fascista, con commovente prontezza, e fra le benedizioni delle popolazioni interessate, ha impegnato ed erogato per la ricostruzione privata.

Ho la ferma speranza, anzi l'assoluta certezza, onorevoli camerati, che, appena possibile, tale finanziamento sarà deciso e concesso dal Regime Fascista, e che per tal modo la ricostruzione delle provincie distrutte dal terremoto, e specialmente di quelle distrutte dal terremoto del 1908, che è stato forse il più imponente e catastrofico che la storia ricordi, sarà tra pochi anni un fatto compiuto.

E ciò costituirà un nuovo e alto titolo di gloria imperitura per l'Italia Fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bette. Ne ha facoltà.

BETTE. Onorevoli Camerati! Dopo le cordiali dichiarazioni fatte da Sua Eccellenza Jung ai deputati di Messina e delle Calabrie ritenevo chiusa qualsiasi discussione su questo disegno di legge. Ma poiché l'onorevole Mottola ha preso la parola, anche io a nome degli altri deputati di Messina sento di fare una breve dichiarazione.

I disastri del terremoto del 28 dicembre 1908 pur vedendosi fortemente danneggiati da questo disegno di legge, penetrati però dalle condizioni del nostro bilancio con disciplina fascista lo accettano. Convinti però che con questo disegno di legge non si potrà completare la ricostruzione di Messina e Reggio e che il fabbisogno non sarà per oltre un miliardo e mezzo come dice la relazione, ma soltanto di altri 500 milioni perchè molte domande decadranno e molte obbligazioni non saranno esatte come per il passato: fanno voti, che appena l'attuale crisi sarà cessata e le condizioni del bilancio lo permetteranno, il Governo fascista intervenga con altre provvidenze.

Eccellenza, non sarà mai possibile completare la ricostruzione di Messina e Reggio se il Governo non intervenga con un contributo pari a quel di più del normale che il costruttore è obbligato ad erogare per l'applicazione di quelle rigorose norme tecniche ed igieniche in vigore per i paesi terremotati cui la legge non potrà mai rinunciare per l'incolumità pubblica.

Nè sarà mai possibile un impiego di capitale per la ricostruzione della nostra città perchè non potrebbe dare un reddito superiore al 2.50 per cento.

Per questi motivi sono sicuro che il Governo fascista per quell'affetto che in ogni occasione ha dimostrato per la nostra città, non mancherà di intervenire, e con questa fiducia noi voteremo con animo tranquillo, il disegno di legge.

Ed un'altra raccomandazione, Eccellenza. Ad evitare sperequazioni fra zone e zone terremotate è necessario che il fondo assegnato e quelli che potranno in seguito essere assegnati siano ripartiti fra le varie provincie in proporzione del danno subito da ciascuna. Così solo, Eccellenza, avremo una giustizia distributiva.

Eccellenza, per ora non aggiungo altro, ma in tempi migliori tornerò sull'argomento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Chiedo al Governo se accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti, *con le seguenti modificazioni:*

*All'ultimo comma dell'articolo 4, sono aggiunte le parole: « a meno che non si tratti del condominio fra coeredi ».*

*All'articolo 5 aggiungere il seguente comma:*

« Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai lavori di cui all'articolo 3, primo comma, quando le relative domande risultino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli istituti mutuantici o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo ».

*All'articolo 7, secondo comma, alle parole: « entro 30 giorni » sono sostituite: « entro 60 giorni ».*

*All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma:*

« Nei preventivi di spesa potrà essere anche compreso il costo dell'area acquistata anteriormente al 2 febbraio 1933, con contratto registrato non oltre il 22 febbraio successivo ».

Avverto la Camera che a questo articolo sono stati presentati dagli onorevoli: Bette, Barbaro, Capialbi, Trapani Lombardo, Fusco, D'Angelo, Tallarico, Vinci, Natoli, Riolo, Gantigano e Gianturco i seguenti emendamenti agli articoli 5 e 13 del decreto.

*All'articolo 5, è sostituito il seguente:*

Per i diritti a mutuo pervenuti ai richiedenti a titolo oneroso, nei casi contemplati dalla legge, il contributo dello Stato sarà corrisposto nella misura risultante dal quadruplo o dal doppio del prezzo di acquisto, desunto dai relativi contratti registrati, a seconda che la data di acquisto sia anteriore o posteriore al 17 maggio 1920.

Per i lavori da eseguire di cui all'articolo 1, il contributo come sopra determinato, non potrà, però, essere maggiore di quello calcolato con le norme dell'articolo stesso, nè minore del 15 per cento di tale contributo; e per i lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, non potrà essere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle norme in vigore fino alla pubblicazione del presente decreto, nè inferiore a quello risultante dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1.

Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano ai lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, quando le relative domande risultino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli Istituti mutuanti, o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo.

*All'articolo 13, è sostituito il seguente:*

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore della Unione edilizia nazionale, nonchè a favore dei danneggiati diretti, quando risultino avere un diritto a mutuo non superiore a lire 20,000, ed un reddito non superiore a lire 2000, accertati con le norme vigenti alla data di riconoscimento del contributo.

Domando al Governo se accetta i due emendamenti.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Sì, il Governo accetta i due emendamenti.

Vorrei contemporaneamente dichiarare in risposta ai camerati Mottola, Barbaro e Bette che la questione dei danneggiati dai terremoti, continuerà ad essere oggetto delle cure affettuose del Governo Fascista, il quale sente ed ha sempre sentito profondamente la solidarietà che lega tutti gli italiani e che si manifesta in questo caso con una sovvenzione ai danneggiati.

Insisto su questa parola danneggiati, perchè, dopo 23 anni, ci sono molti.....

*Voce*. Gli eredi.

JUNG, *Ministro delle finanze*... che sono interessati ai contributi per i terremoti e che

non sono affatto dei danneggiati o eredi di danneggiati.

Questa moltiplicazione, del resto, non si è avuta semplicemente in fatto di terremoti; l'abbiamo vista in fatto di reduci e di tante altre categorie.

*Voce*. I Mille!

JUNG, *Ministro delle finanze*. Quindi bisogna bene intendersi. La solidarietà per i danneggiati è completa. Per il resto, il Governo ha il sacrosanto dovere di tutelare nel modo più severo gli interessi dell'Erario che sono quelli di tutti i contribuenti italiani. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella accetta gli emendamenti?

FERRETTI GIACOMO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito questi emendamenti dell'onorevole camerata Bette ed altri, accettati dal Governo e dalla Commissione.

(*Sono approvati*).

Allora l'articolo unico nel testo della Commissione, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti, con le seguenti modificazioni:

*All'ultimo comma dell'articolo 4, sono aggiunte le parole:* « a meno che non si tratti del condominio fra coeredi ».

*All'articolo 5, è sostituito il seguente:*

Per i diritti a mutuo pervenuti ai richiedenti a titolo oneroso, nei casi contemplati dalla legge, il contributo dello Stato sarà corrisposto nella misura risultante dal quadruplo o dal doppio del prezzo di acquisto, desunto dai relativi contratti registrati, a seconda che la data di acquisto sia anteriore o posteriore al 17 maggio 1920.

Per i lavori da eseguire di cui all'articolo 1, il contributo come sopra determinato, non potrà, però, essere maggiore di quello calcolato con le norme dell'articolo stesso, nè minore del 15 per cento di tale contributo; e per i lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, non potrà essere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle norme in vigore fino alla pubblicazione del presente decreto, nè inferiore a quello risultante dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1.

Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano ai lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, quando le relative domande risul-

tino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli Istituti mutuantanti, o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo.

*All'articolo 7, secondo comma, alle parole: « entro 30 giorni » sono sostituite: « entro 60 giorni ».*

*All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma:*

Nei preventivi di spesa potrà essere anche compreso il costo dell'area acquistata anteriormente al 2 febbraio 1933, con contratto registrato non oltre il 22 febbraio successivo.

*All'articolo 13, è sostituito il seguente:*

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore della Unione edilizia nazionale, nonché a favore dei danneggiati diretti, quando risultino avere un diritto a mutuo non superiore a lire 20,000, ed un reddito non superiore a lire 2000, accertati con le norme vigenti alla data di riconoscimento del contributo».

Nessun altro chiedendo di parlare, l'articolo unico, così modificato, s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma. (1756).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

### Discussione del disegno di legge: Legge organica per l'Eritrea e la Somalia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Legge organica per l'Eritrea e la Somalia. (*Stampato n. 1704-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo al Governo se consente che la discussione si apra sul testo concordato con la Commissione.

DE BONO, *Ministro delle colonie*. Consento. Però all'articolo 13 la modificazione proposta dalla Giunta del bilancio al penultimo comma deve essere corretta nel senso che anche il residente e il vice-residente sono nominati con decreto governatoriale, e non ministeriale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella è d'accordo?

VASSALLO ERNESTO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo alla discussione degli articoli:

#### CAPO I.

#### DEL GOVERNO DELLA COLONIA.

#### SEZIONE 1ª.

#### - Del territorio coloniale e delle autorità di Governo

#### ART. 1.

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste fra il Mar Rosso, il Sudan Anglo-Egiziano, l'Etiopia e la Costa Francese dei Somali sono denominate « Eritrea ».

Le regioni dell'Africa orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden, la Somalia Britannica, l'Etiopia e la colonia del Chenia sono denominate « Somalia Italiana ».

L'Eritrea e la Somalia Italiana sono costituite ciascuna in colonia retta e rappresentata da un Governatore.

Le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono dotate di personalità giuridica.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie. Dirige, secondo le istruzioni del Ministro, la politica e l'Amministrazione della colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Esercita i poteri e le facoltà che gli sono da questi conferite o che gli siano delegate dal Governo del Re.

Provvede al funzionamento di tutti gli uffici e servizi della colonia e ne coordina l'attività. Adotta nei casi di necessità ed urgenza, con ordinanza motivata, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse dandone comunicazione al Ministro delle colonie.

Vigila sull'andamento degli enti pubblici esistenti nella colonia e ne può sciogliere le amministrazioni nominando a reggerli Commissari governativi.

Dal Governatore dipendono le forze armate stanziato nel territorio e nelle acque della colonia. Egli soprintende all'organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego delle forze stesse, secondo le direttive impartitegli dal Ministro delle colonie, ed applica le leggi ed i regolamenti vigenti in colonia per ciascuna forza armata.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

(È approvato).

#### ART. 3.

Per gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza il Governatore può adottare, previa autorizzazione del Ministro delle colonie, i provvedimenti eccezionali che reputi necessari a seconda delle circostanze ed istituire tribunali speciali con giurisdizione sull'intero territorio della colonia o su parte di esso. Può inoltre decretare che alcuni reati che vengano commessi nella colonia siano giudicati dai tribunali speciali predetti secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

(È approvato).

#### ART. 4.

Il Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe.

In caso di assenza, vacanza ed impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale.

In caso di assenza, vacanza od impedimento del Segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il Segretario generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri ed è scelto fra i funzionari di grado 4° appartenenti al ruolo della carriera direttiva coloniale.

In colonia il Segretario generale nelle cerimonie e funzioni pubbliche segue immediatamente il Governatore nell'ordine delle precedenze.

Egli coadiuva il Governatore nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovrintende, in particolare, a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive impartitegli dal Governatore.

(È approvato).

#### ART. 6.

Ai servizi civili e politici di cui al precedente articolo 5 provvedono le direzioni di Governo ed uffici. Il numero, le attribuzioni e la composizione organica delle direzioni di Governo ed uffici è fissato dall'ordinamento politico-amministrativo.

Il Governatore può costituire una segreteria particolare pel disbrigo della corrispondenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della segreteria particolare del Governatore è fissata dall'ordinamento politico-amministrativo.

(È approvato).

#### ART. 7.

Il Comandante delle truppe è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro della guerra.

Egli è consulente del Governatore nelle questioni militari e cura quanto ha attinenza alla difesa della colonia proponendo i necessari provvedimenti.

Il Comandante delle truppe presiede, secondo le direttive del Governatore, all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'impiego e, nei limiti degli ordinamenti vigenti, all'amministrazione delle forze militari terrestri. Dà il suo parere al Governatore nelle questioni riguardanti la disciplina del personale delle forze militari marittime destinate a terra nella colonia.

Ha le attribuzioni stesse dei comandanti di divisione e autorità equivalenti per quanto riguarda la disciplina delle forze terrestri ed aeree dipendenti.

Provvede al coordinamento, nella preparazione e nell'impiego, di tutte le forze armate della colonia e, ogni qualvolta il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, alla preparazione e alla esecuzione di queste, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale.

(È approvato).

## ART. 8.

Il Governatore non può corrispondere con amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro delle colonie.

Il Ministro delle colonie previa intesa con quello degli esteri, può autorizzare il Governatore a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri.

I funzionari civili e militari della colonia non possono avere rapporti di servizio con alcuna Amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

(È approvato).

## SEZIONE 2ª.

*Del Consiglio di Governo.*

## ART. 9.

In ciascuna delle colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana è costituito un Consiglio di Governo, il quale è composto:

del Governatore, che lo presiede;

del Segretario generale;

del Comandante delle truppe;

del Segretario federale del Partito nazionale fascista o di persona da lui nominata; dei direttori di Governo;

del rappresentante il Pubblico Ministero presso il tribunale della colonia;

del Capo ragioniere della colonia.

I funzionari preposti ai vari servizi della colonia che non facciano parte del Consiglio di Governo possono essere chiamati dal Presidente a parteciparvi, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Così pure possono esser chiamati a parteciparvi, di volta in volta, persone residenti nella colonia, quando il Presidente ritenga utile il loro consiglio.

Per delegazione del Governatore o in caso di sua assenza il Consiglio di Governo è presieduto dal Segretario generale.

(È approvato).

## ART. 10.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti dei regolamenti che debbono essere emanati dal Governatore;

b) sul progetto del bilancio preventivo e sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale;

d) in tutti gli altri casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere.

Il Governatore, quando lo creda opportuno può sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche questioni o materie che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.

(È approvato).

## ART. 11.

Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il Governatore può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro delle colonie, il quale ne dà notizia a quello delle Finanze quando il provvedimento abbia conseguenza finanziaria.

(È approvato).

## ART. 12.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio debbono essere comunicati in copia al Ministro delle colonie.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 13 con l'emendamento proposto dall'on. Ministro al penultimo comma, ed accettato dal relatore:

## SEZIONE 3ª.

*Delle circoscrizioni.*

## ART. 13.

Il territorio dell'Eritrea e quello della Somalia italiana si dividono in regioni; queste si dividono in residenze, ed, ove occorra, le residenze in vice-residenze.

La divisione in regioni è stabilita con decreto del Ministro delle colonie, il quale, nel caso che il provvedimento importi variazioni agli organici del personale, deve chiedere l'assenso di quello delle Finanze.



La suddivisione in residenze e vice-residenze è stabilita dal Governatore.

A capo della regione è nominato con decreto governatoriale un Commissario regionale che rappresenta il Governatore, provvede all'ordine, alla sicurezza ed all'amministrazione della regione, adotta i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, dispone della forza pubblica e può richiedere la forza armata.

Con decreto governatoriale è nominato un residente a capo della residenza ed un vice-residente a capo della vice-residenza.

Le norme per il governo e l'amministrazione del territorio e delle popolazioni sono stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e nelle altre leggi speciali.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### ART. 14.

I capoluoghi di regioni che siano centri abitati di notevole importanza possono essere costituiti in municipi con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

I municipi sono amministrati da un Podestà nominato dal Governatore. I funzionari della carriera direttiva coloniale nominati Podestà in colonia possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle disposizioni vigenti.

Ad assistere il Podestà possono essere nominati consultori municipali nel numero massimo di quattro.

La nomina del Podestà del capoluogo della colonia è subordinata al preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Le norme per il funzionamento, la vigilanza e la tutela dei municipi saranno stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo.

(È approvato).

#### CAPO II.

#### DELLA SUDDITANZA E DELLA CITTADINANZA.

#### ART. 15.

Sono sudditi eritrei e somali:

a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nella Eritrea o nella Somalia, Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

b) i nati da padre eritreo o somalo, o, in caso che il padre sia ignoto, da madre eritrea o somala;

c) i nati nell'Eritrea e nella Somalia quando entrambi i genitori siano ignoti;

d) la donna maritata ad un suddito eritreo o somalo;

e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica Amministrazione in colonia oppure abbia già prestato tale servizio e risieda in colonia.

Il Ministro delle Colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi eritrei o somali, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Eritrea o della Somalia italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato la loro abituale residenza nel territorio coloniale italiano.

Possono diventare sudditi coloniali eritrei e somali mediante decreto del Governatore i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche, che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana da almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza eritrea o somala.

(È approvato).

#### ART. 16.

I sudditi coloniali eritrei e somali non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro delle colonie e non abbiano all'estero la loro residenza.

(È approvato).

#### ART. 17.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano.

La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del Giudice della colonia, il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata, l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di Stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello Stato civile.

Il provvedimento del Giudice della colonia può essere adottato sia a domanda che di ufficio.

L'ufficiale dello Stato civile a cui venga denunziata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal 1º comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

(È approvato).

ART. 18.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia di razza bianca, può chiedere, giunto al 18º anno di età, di assumere la cittadinanza italiana.

Il Giudice della colonia, con sua ordinanza motivata, ammette il richiedente alla cittadinanza italiana e ne dispone l'iscrizione come cittadino italiano nei registri dello stato civile, dopo aver accertato che il richiedente stesso:

1º) per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, sia con fondamento da ritenere nato da un genitore di razza bianca;

2º) non sia poligamo;

3º) non sia mai stato condannato per reati che, a' termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici;

4º) abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare;

5º) possegga una educazione perfettamente italiana.

Eguale facoltà da esercitare negli stessi modi hanno i nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca.

(È approvato).

ART. 19.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana fuori di matrimonio è cittadino, quando sia legittimato o riconosciuto nei modi di legge da uno dei genitori che abbia la cittadinanza italiana.

(È approvato).

ART. 20.

La legittimazione dei figli nati fuori di matrimonio da unione di cittadini con sudditi coloniali può essere accordata, su domanda del genitore che abbia la cittadinanza italiana,

per decreto Reale, secondo le disposizioni del Codice civile.

Quando tuttavia il richiedente risieda nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, la domanda di legittimazione deve essere presentata alla Corte di Appello di Roma ed il decreto Reale è promosso dal Ministro della giustizia di concerto con quello delle colonie.

(È approvato).

ART. 21.

È garantito il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastino con l'ordine pubblico della colonia e con i principî generali della civiltà.

Con la stessa riserva si applica ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, salvo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

(È approvato).

ART. 22.

I sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi vigenti. In tale caso però essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nelle colonie.

Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso.

(È approvato).

CAPO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA.

SEZIONE 1ª

*Entrate delle colonie.*

ART. 23.

Le entrate di ciascuna colonia sono costituite dalle entrate proprie e dai contributi dello Stato. I contributi annuali dello Stato sono concessi con legge speciale, quando le condizioni finanziarie della colonia lo richiedano e nella misura che risulta necessaria per i bisogni della colonia stessa.

(È approvato).

## ART. 24.

Sono entrate proprie:

- a) i redditi dei beni patrimoniali e del Demanio pubblico e i canoni corrispettivi delle concessioni di qualsiasi specie;
- b) il ricavato delle alienazioni dei beni mobili ed immobili di qualsiasi specie;
- c) i proventi delle imposte e delle tasse;
- d) tutte le altre entrate, diritti e proventi vari.

(È approvato).

## ART. 25.

Con decreti Reali emanati a norma dell'articolo 42 sono stabilite le imposte e le tasse; sono altresì indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà di imporre, nei limiti stabiliti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, affluiscono ai bilanci coloniali in quanto colpiscono il contribuente per l'attività produttrice svolta in colonia e per il suo patrimonio esistente in colonia.

Resta però esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che l'amministrazione finanziaria può fare, a mente delle norme in vigore, per determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in colonia.

(È approvato).

## ART. 26.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

- a) alle sole spese straordinarie di carattere patrimoniale;
- b) ad opere riconosciute di pubblica utilità.

(È approvato).

## ART. 27.

Alle spese straordinarie delle quali sia riconosciuta la necessità ed alle quali non si possa far fronte con le entrate di cui agli articoli 24 e 25 si provvede:

1°) con prelevamenti dal fondo di riserva, nei casi indicati nell'articolo precedente;

2°) con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale determinerà in modo specifico gli scopi cui le assegnazioni stesse sono destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, è dalla

legge stabilito in quale misura la colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della colonia.

(È approvato).

## SEZIONE 2ª.

*Dell'anno finanziario e dell'ordinamento amministrativo-contabile in genere.*

## ART. 28.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno successivo.

Il Governatore della colonia forma il bilancio di previsione e lo presenta non più tardi del 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio che inizia il 1° luglio successivo.

Il bilancio di previsione dell'Eritrea e della Somalia è presentato al Parlamento dal Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze ed è approvato con legge.

In caso di ritardo nella presentazione il Ministro delle colonie può formare il bilancio di ufficio.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio sotto la sua personale responsabilità e sotto la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

(È approvato).

## ART. 29.

Il conto consuntivo è presentato dal Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, corredato da una relazione illustrativa ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato colla relazione della Corte dei conti.

Col conto consuntivo il Governatore presenta anche il conto patrimoniale.

Ove non sia possibile allegare i detti consuntivi dell'Eritrea e della Somalia al rendiconto dello Stato, essi saranno approvati con apposita legge, ovvero per decreto Reale da comunicarsi al Parlamento per la convalida.

(È approvato).

## ART. 30.

Presso il Governo della colonia è costituita una Ragioneria coloniale che vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio ed al bilancio della colonia secondo le norme dell'ordinamento ammini-

strativo-contabile. In particolare la Ragioneria coloniale provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate; esercita il controllo preventivo delle spese, verifica la contabilità e sorveglia la gestione delle casse e dei magazzini e la tenuta degli inventari.

(È approvato).

#### ART. 31.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio della colonia e degli enti locali della colonia.

Eguale facoltà spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti gli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ogni triennio.

(È approvato).

#### CAPO IV.

#### DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

#### ART. 32.

L'amministrazione della giustizia civile e penale è affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere specialmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale.

Possono essere affidate funzioni giudiziarie anche ai funzionari politico-amministrativi e, per i sudditi, ai capi o cadì locali.

I magistrati ed i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali.

(È approvato).

#### ART. 33.

Le norme per l'amministrazione della giustizia e per la costituzione e il funzionamento degli organi che debbono amministrarla sono stabilite dagli ordinamenti giudiziari per l'Eritrea e la Somalia Italiana e dai relativi regolamenti.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto del Ministro delle colonie.

(È approvato).

#### ART. 34.

Il Governatore e i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che è data dal Ministro delle colonie, se si tratta del Governatore, del Segretario generale e del Comandante delle truppe, e dal Governatore, se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa immediatamente il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

(È approvato).

#### ART. 35.

Il personale civile indigeno dei ruoli locali ed i capi e notabili nominati con decreto del Governatore non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore.

(È approvato).

#### ART. 36.

Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali pecuniarie dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto.

(È approvato).

#### ART. 37.

Il Governatore ha facoltà di tenere spesa l'applicazione delle pene comminate da sentenza di qualsiasi autorità giudiziaria della colonia, nel caso che sia stata promossa in favore del condannato la grazia sovrana.

Il Governatore può condonare le multe inflitte a gruppi etnici od a sudditi singoli salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto e da infrazioni doganali.

(È approvato).

#### ART. 38.

Tutte le materie che non involgano controversie intorno a diritti civili e politici, ma concernano rapporti di interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in confor-

mità dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo.

Contro i provvedimenti del Governatore, che non siano definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro delle colonie, il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale.

Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro delle colonie è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, in conformità della legge sul Consiglio di Stato.

(È approvato).

#### CAPO V.

#### DELLE NORME GIURIDICHE.

##### ART. 39.

I codici civile, commerciale e penale, di procedura civile e di procedura penale, i codici penale per l'esercito e penale militare marittimo, e le relative disposizioni complementari oggi in vigore nel Regno sono estesi di diritto all'Eritrea e alla Somalia e devono esservi osservati per quanto è consentito dalle condizioni locali, e salve le modificazioni che ad essi possono essere apportate con norme speciali per l'Eritrea e per la Somalia Italiana. Tali norme dovranno essere emanate nei limiti e con la procedura di cui al successivo articolo 42.

Nello stesso modo è esteso all'Eritrea ed alla Somalia Italiana il codice per la marina mercantile della Libia.

(È approvato).

##### ART. 40.

Le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno sono estese all'Eritrea ed alla Somalia e sono applicabili in quelle due colonie ai cittadini.

I sudditi coloniali possono chiedere la iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini, ma tale iscrizione non può essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana.

(È approvato).

##### ART. 41.

Le norme legislative che, sentito il Ministro delle colonie, siano emanate nel Regno a modificazione o sostituzione dei codici

estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo 39, hanno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese alle colonie le norme legislative e regolamenti del Regno, richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per le colonie od estesi ad esse.

(È approvato).

##### ART. 42.

All'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e la Somalia si provvede con Regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, purchè dette norme non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini a norma del precedente articolo 21. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, decreti e regolamenti emanati nel Regno.

Quando si tratti di norme aventi caratteri finanziari, il Regio decreto dovrà essere emesso di concerto col Ministro delle finanze.

(È approvato).

##### ART. 43.

Alla emanazione delle norme, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana, si provvederà con Regio decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore coloniale ed il Consiglio di Stato e di concerto col Ministro delle finanze, quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

(È approvato).

##### ART. 44.

Al Governatore può essere delegata la facoltà di emanare i regolamenti per l'esecuzione delle norme aventi forza di legge.

Al Governatore spetta di emanare i regolamenti di interesse locale nei limiti stabiliti dagli ordinamenti e dalle leggi speciali.

I regolamenti di competenza del Governatore sono emanati sentito il Consiglio di Governo a termini del comma a) dell'articolo 10.

Quando sia richiesto da gravi urgenti motivi, il Governatore può emanare, con suo de-

creto motivato, norme che eccedano le sue facoltà regolamentari, dandone immediata comunicazione al Ministro delle colonie, il quale ne informerà quello delle finanze quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

(È approvato).

ART. 45.

Per l'applicazione delle norme legislative comuni alle due colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore coloniale.

(È approvato).

ART. 46.

I regolamenti municipali e quelli comunque relativi a servizi urbani sono emanati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dal Governatore.

La pubblicazione di tali regolamenti può esser fatta anche soltanto secondo le usanze locali, in deroga al successivo articolo 49.

(È approvato).

ART. 47.

Le trasgressioni alle norme di regolamenti locali, di cui agli articoli 44 e 46, sono punite con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale nei casi ivi contemplati.

Quando non siano applicabili quelle sanzioni, l'autorità da cui le norme stesse sono emanate ha facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.

(È approvato).

ART. 48.

Il Ministro delle colonie ha facoltà, sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare, con suo decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore. Il decreto di annullamento ha la stessa decorrenza del provvedimento governatoriale cui si riferisce.

(È approvato).

ART. 49.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, vi divengono obbligatori nel 15° giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto e salvi i de-

creti di annullamento di cui al precedente articolo 48.

La pubblicazione consiste nella inserzione del testo del provvedimento in lingua italiana nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

(È approvato).

ART. 50.

Alla pubblicazione dei Codici, delle leggi e delle successive modificazioni o sostituzioni contemplate negli articoli 39 e 41 si provvede mediante il deposito del testo in lingua italiana presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel *Bollettino Ufficiale* della colonia.

I codici e le leggi di cui al comma precedente entrano in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta loro pubblicazione.

(È approvato).

ART. 51.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che l'entrata in vigore delle leggi, decreti e regolamenti di cui agli articoli 49 e 50 sia resa nota alle popolazioni indigene mediante pubblici bandi o con quegli altri mezzi di pubblicità che risultino meglio idonei allo scopo. Tale speciale notificazione deve essere sempre fatta quando si tratti di leggi penali o relative al regime fondiario.

(È approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 52.

Gli individui nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, i quali alla entrata in vigore della presente legge trovansi nelle condizioni elencate nel secondo comma dell'articolo 18 possono domandare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di assumere la cittadinanza italiana mediante il procedimento di cui all'articolo 18, anche se abbiano superato i diciotto anni.

Tuttavia il richiedente, se di sesso maschile e di età superiore al 21° anno, dovrà altresì provare di aver prestato servizio militare od adempiere immediatamente agli obblighi derivanti ai cittadini italiani dalle vigenti leggi sul reclutamento.

(È approvato).

## ART. 53.

Con l'entrata in vigore della presente legge la competenza del Comitato Amministrativo, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3282, passerà al Consiglio di Governo.

(È approvato).

## ART. 54.

La presente legge entra in vigore alla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge 24 maggio 1903, n. 205, il Regio decreto 26 giugno 1904, n. 411, il Regio decreto 13 giugno 1918, n. 908, la legge 5 aprile 1908, n. 161, ed ogni altra contraria disposizione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Norme per le promozioni nella magistratura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per le promozioni nella magistratura. (*Stampato* n. 1729-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO.

## ART. 1.

Le promozioni ai posti disponibili annualmente di consigliere di Corte di appello e parificati si conferiscono:

- a) per quattro decimi dei posti in seguito a concorso per titoli;
- b) per tre decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito distinto;
- c) per un decimo ai primi pretori e pretori ugualmente dichiarati promovibili per merito distinto;
- d) per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

Le dichiarazioni di promovibilità per merito distinto e per merito vengono attribuite in seguito a scrutinio.

Qualora i vincitori del concorso, ovvero i primi pretori ed i pretori promovibili in Corte di appello, non risultino in numero sufficiente per coprire le quote annuali di posti ad essi assegnate, le rispettive differenze vanno ad aumentare il numero dei posti da conferire ai giudici ed ai sostituti procuratori del Re promovibili per merito distinto.

È abrogata la disposizione di cui alla parte prima dell'articolo 7 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663.

(È approvato).

## ART. 2.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello e nei gradi superiori.

Possono prendere parte al concorso i giudici ed i sostituti procuratori del Re, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno 18 anni di servizio effettivo ed i primi pretori e pretori, i quali ne compiano almeno 19. Tuttavia non può partecipare al concorso il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi i quali non abbiano l'anzianità necessaria per prendervi parte.

Per l'ammissione al concorso occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. L'ammissione può essere concessa solo ai magistrati che si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che abbia ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla ricevutane comunicazione, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. Detta Commissione, composta di tre membri scelti dal Ministro fra i magistrati aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato residenti in Roma, delibera definitivamente sull'ammissione.

La Commissione è presieduta dal membro più anziano.

Il Ministro di grazia e giustizia può ricorrere alla stessa Commissione avverso le deliberazioni del Consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane.

(È approvato).

## ART. 3.

La presentazione dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti da parte dei concorrenti è regolata dalle norme stabilite nell'articolo 129 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. I lavori giudiziari di obbligo però devono riferirsi a non meno di due diversi periodi di tempo, che saranno indicati nell'avviso di concorso.

(È approvato).

## ART. 4.

Il concorso è giudicato dalla seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio deve tenere particolarmente conto, per la formazione del suo giudizio, di tutti i precedenti di carriera di ciascun concorrente e dei servizi prestati nel corso della medesima.

Ciascun componente del Consiglio dispone di dieci punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

I concorrenti, per essere dichiarati idonei, devono riportare non meno degli otto decimi dei punti che il Consiglio ha a sua disposizione.

In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei. Nel caso di parità di voti ha la precedenza il più anziano.

Il Consiglio formula le sue conclusioni in una relazione motivata, che è trasmessa, insieme con gli atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

(È approvato).

## ART. 5.

I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede, fino a raggiungere i quattro decimi dei posti, mediante promozioni dei concorrenti dichiarati idonei, osservato l'ordine nel quale sono stati collocati in graduatoria dopo i vincitori.

Gli effetti del concorso cessano quando sono stati coperti i posti resisi vacanti nell'anno a cui il concorso stesso si riferisce.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi, se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

(È approvato).

## ART. 6.

Lo scrutinio per le promozioni in Corte di appello viene richiesto quando se ne ravvisi il bisogno.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro di grazia e giustizia nella richiesta di scrutinio, che comprenderà non più di 150 giudici e sostituti procuratori del Re. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono altresì prendervi parte i primi pretori nonchè i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purchè provvisti di un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a quella del meno anziano fra i giudici e sostituti procuratori del Re compresi nella richiesta stessa.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

(È approvato).

## ART. 7.

Ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, vengono formati gli elenchi dei promovibili secondo le disposizioni seguenti.

Nell'elenco dei promovibili per merito distinto sono collocati prima coloro che hanno conseguito la dichiarazione di promovibilità ad unanimità di voti e successivamente coloro che detta dichiarazione hanno conseguito con quattro quinti dei voti.

Nell'elenco dei promovibili per merito il collocamento si effettua nell'ordine seguente: promovibili per merito con voti di promovibilità per il merito distinto, secondo il numero dei voti stessi; promovibili per merito ad unanimità di voti; promovibili per merito a maggioranza, secondo il numero dei voti di promovibilità conseguiti.

A parità del numero dei voti si segue l'ordine di anzianità di ciascun magistrato.

(È approvato).



## ART. 8.

I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo che siano state ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi che saranno formati successivamente, salvo gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente.

Il magistrato che debba sottoporsi a nuovo scrutinio, ai sensi dell'articolo 6 parte prima del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto, se gli sia confermata la precedente classificazione; in caso diverso, prende posto dopo i magistrati scrutinati anteriormente, che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità e lo stesso numero di voti.

È abrogato il disposto dell'articolo 6, capoverso 1<sup>o</sup>, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.

(È approvato).

## ART. 9.

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo, salvo che ricorrano speciali esigenze di servizio, da valutarsi dal Ministro, secondo l'ordine degli elenchi, che verrà osservato distintamente per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Normalmente i vincitori del concorso sono promossi con precedenza sulle altre categorie di promovibili ed i promovibili per merito distinto con precedenza sui promovibili per merito.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5 capoverso 3<sup>o</sup> del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, concernente la riserva di anzianità.

(È approvato).

PROMOZIONI  
IN CORTE DI CASSAZIONE

## ART. 10.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a

quello delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione e nei gradi superiori.

(È approvato).

## ART. 11.

Possono prendere parte al concorso i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattro anni effettivi di grado, se promossi al grado attuale in seguito a concorso ovvero con la classificazione di merito distinto, e ne compiano almeno sei, se promossi con la classificazione di merito.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

(È approvato).

## ART. 12.

Il concorso è giudicato dalla prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.

(È approvato).

## ART. 13.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede mediante promozioni dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, osservato l'ordine della graduatoria.

(È approvato).

GRADI DI PRIMO PRESIDENTE DI  
CORTE DI APPELLO E PARIFICATI.

## ART. 14.

È ripristinato nella magistratura il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione.

Tale grado corrisponde al terzo grado gerarchico, secondo la vigente classificazione del personale dipendente dallo Stato.

(È approvato).

## ART. 15.

Il grado di Primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno è conferito, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi, da almeno tre anni, grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, scelti tra coloro che pel modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, nei precedenti di carriera, per speciali incarichi assolti, risultino non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

(È approvato).

## ART. 16.

Il numero dei posti di ruolo di Primo presidente di Corte di appello o parificati è fissato in 47, corrispondente a quello dei magistrati aventi funzioni di Primo presidente di Corte di appello o parificate, ai termini della tabella B allegata alla legge 17 aprile 1930, n. 421, la cui annotazione (a) deve intendersi soppressa.

Resta correlativamente diminuito da 271 a 224 il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, stabilito nella predetta tabella.

Al terzo comma dell'articolo 158 del Re regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, modificato con l'articolo 4 della legge 17 aprile 1927, n. 514, e con l'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1487, è sostituito il seguente:

« I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza alla presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto ».

(È approvato).

## ART. 17.

Le funzioni di direttore generale o di capo del personale del Ministero di grazia e giustizia sono esercitate da magistrati di grado 3° o 4° e sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I magistrati di grado 3° incaricati delle predette funzioni non potranno superare il numero di quattro.

Il capo del personale è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali.

(È approvato).

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## ART. 18.

Fino a tutto l'anno 1935 le promozioni a tutti i posti vacanti di consigliere di Corte di appello e parificati saranno conferite ai giudici e sostituti procuratori del Re compresi negli elenchi dei promovibili in seguito a scrutinio alla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova formazione degli elenchi stessi, a cui si procederà: quanto all'elenco dei promovibili per merito distinto, collocando alternativamente tre magistrati che abbiano conseguito la qualifica ad unanimità di voti e due che la abbiano conseguita a maggioranza di voti; quanto all'elenco dei promovibili per merito, secondo le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Le suddette promozioni saranno conferite per tre quarti dei posti annualmente disponibili ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto e per un quarto ai magistrati dichiarati promovibili per merito.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello sarà indetto entro il primo trimestre dell'anno 1935 e col 1° gennaio del 1936 le promozioni avranno luogo secondo le disposizioni ordinarie.

(È approvato).

## ART. 19.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indetto uno speciale concorso per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati, al quale potranno prendere parte esclusivamente i consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio.

Il concorso sarà indetto per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo nel grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati e nei gradi superiori.

Il concorso speciale sarà giudicato da una Commissione composta di sette membri, dei quali due aventi grado non inferiore a quello di Primo presidente di Corte di appello o parificato e cinque aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà sufficiente la presenza di cinque membri.

Il più elevato in grado o il più anziano fra i magistrati di grado più elevato presiederà la Commissione.

Per lo svolgimento del concorso si applicheranno le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4, capoverso 1° e seguenti, della presente legge.

Negli anni 1935 e 1936 i due quinti dei posti vacanti in conseguenza di collocamenti a riposo saranno conferiti in promozione ai magistrati dichiarati idonei nello speciale concorso di cui al presente articolo, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

(È approvato).

#### ART. 20.

Il primo concorso ordinario per le promozioni in Corte di cassazione sarà indetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per un numero di posti pari ai due quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo; in ciascuno degli anni 1934 e 1935 i concorsi saranno indetti per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze che si verificheranno per collocamenti a riposo nell'anno successivo.

Se si verificheranno vacanze in numero superiore a quello derivante da collocamenti a riposo, i posti vacanti in eccedenza saranno in ciascun anno coperti mediante promozioni dei magistrati dichiarati idonei nei rispettivi concorsi ordinari, osservato l'ordine delle graduatorie.

I consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio, non potranno partecipare al primo concorso ordinario.

(È approvato).

#### ART. 21.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili in Corte di appello per merito distinto a maggioranza di voti e quelli dichiarati promovibili per merito hanno facoltà di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del proprio scrutinio alle Sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, anche se in precedenza altro giudizio di revisione abbia avuto luogo.

L'effetto degli eventuali spostamenti nell'ordine degli elenchi, derivanti dai giudizi di revisione, decorre dal giorno delle singole deliberazioni, senza pregiudizio delle promozioni disposte anteriormente.

(È approvato).

#### ART. 22.

Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati e di consigliere di Corte di cassazione e parificati hanno, a parità di voti, la preferenza i magistrati ex combattenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati; invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni; feriti in combattimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo; volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti, che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza.

I magistrati ex combattenti compresi nelle categorie indicate nel comma precedente e dichiarati promovibili per merito distinto al grado superiore a seguito di scrutinio sono, in deroga ad ogni diversa disposizione, promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

I magistrati promovibili per merito distinto ad unanimità di voti conseguiranno la promozione prima di quelli dichiarati promovibili a maggioranza di voti, seguendosi distintamente per gli uni e per gli altri l'ordine di anzianità.

Agli invalidi di guerra sono parificati gli invalidi per la causa nazionale.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Propongo che alla fine del primo comma dell'articolo 22, dopo le parole: « che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza » sieno aggiunte queste altre: « nonchè i magistrati che abbiano militato nelle Legioni Fiumane, gli invalidi per la Causa nazionale e coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 », e che conseguentemente venga emendato il secondo comma, e soppresso l'ultimo comma dell'articolo 22.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo su questa modificazione?

ARCANGELI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 22, con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, risulta così formulato:

#### ART. 22.

Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati

e di consigliere di Corte di cassazione e parificati hanno, a parità di voti, la preferenza i magistrati ex combattenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati; invalidi di guerra che abbiano contratto la invalidità in zona di operazioni; feriti in combattimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo; volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti, che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza; nonchè i magistrati che abbiano militato nelle Legioni Fiumane, gli invalidi per la Causa nazionale e coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati compresi nelle categorie indicate nel comma precedente e dichiarati promovibili per merito distinto al grado superiore a seguito di scrutinio sono, in deroga ad ogni diversa disposizione, promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

I magistrati promovibili per merito distinto ad unanimità di voti conseguiranno la promozione prima di quelli dichiarati promovibili a maggioranza di voti, seguendo distintamente per gli uni e per gli altri l'ordine di anzianità.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### ART. 23.

Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge è in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di nominare non più di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.

La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessità dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

#### ART. 24.

Entro lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente, gli uditori di tribunale, dopo 18 mesi almeno di tirocinio effettivo, possono, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con decreto Reale ai tribunali ed alle Regie procure, ove siano posti vacanti che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Presso una sezione di tribunale non potrà prestare servizio più di un uditore con funzioni di giudice.

Agli uditori che esercitano le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re è corrisposta un'indennità mensile di lire 900, salva la riduzione di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

(È approvato).

#### ART. 25.

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'articolo 19, capoverso 1º, del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i primi pretori e pretori possono, entro il periodo di un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, essere tramutati ad altra sede anche senza il loro consenso, per esigenze di servizio.

(È approvato).

#### ART. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme sull'ordinamento giudiziario.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si potrà altresì provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni delle piante organiche della magistratura negli uffici giudiziari del Regno.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'articolo 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle-Scrvia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrvia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti. (*Stampato* n. 1733-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

È autorizzata la prosecuzione della costruzione, a cura diretta dello Stato, della strada autocamionale fra Genova-Serravalle Scrvia.

(*È approvato*).

ART. 2.

La strada provinciale Chivasso-Crescentino-Casale è classificata tra le strade statali e prenderà il n. 31-bis e la denominazione « del Monferrato ».

(*È approvato*).

ART. 3.

È autorizzata la esecuzione dei seguenti lavori:

1º) Completamento della sistemazione della strada statale dei Giovi n. 35 (tronco da Serravalle-Scrvia per Tortona-Casteggio-Pavia-Milano con la diramazione Serravalle-Spinetta);

2º) Completamento della sistemazione della strada statale Padana Inferiore n. 10 (tronco Spinetta-Alessandria-Asti-Torino);

3º) Nuova sistemazione della strada statale del Monferrato n. 31 (tronco Vercelli-Alessandria);

4º) Sistemazione della nuova strada statale del Monferrato n. 31-bis (tronco Chivasso-Crescentino-Casale).

(*È approvato*).

ART. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Tesoro dello Stato, sui fondi

da essa amministrati, ivi compresi quelli degli Istituti di previdenza, di cui ha la gestione, una seconda anticipazione di lire 100,000,000 per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 3.

La somministrazione sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti, a rate, a decorrere dal 1º gennaio 1934 su richiesta del Ministro delle finanze in relazione ai fabbisogni compilati dal Ministero dei lavori pubblici, e versata con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

La somma come sopra anticipata dovrà ammortizzarsi, a decorrere dal 1º luglio 1934, in 10 annualità comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 5,50 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.

Tali annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1934-35.

Sulle somme corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno trattenuti gli interessi nella predetta misura del 5,50 per cento dal giorno della somministrazione al 30 giugno successivo, mentre sulle somministrazioni che verranno eseguite dopo iniziato l'ammortamento dell'anticipazione, decorreranno gli interessi del 5,50 per cento a debito della Cassa depositi e prestiti e verranno portati in diminuzione dell'annualità dovuta per l'anno successivo.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il Ministro delle finanze, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, provvederà con propri decreti ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le somme occorrenti pel pagamento dei lavori autorizzati con la presente legge, nonchè alle altre necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada. (*Stampato* n. 1744-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

La tabella A allegata alla legge 24 marzo 1930, n. 537, relativa alla Milizia Nazionale della Strada, è modificata come segue:

TABELLA A.

SERVIZIO PERMANENTE

Ufficiali:

Grado 6° - Console Comandante	N.	1
» 7° - Primo Seniore Comandante in seconda . . .	»	1
» 8° - Seniore - Ufficiale di Amministrazione . . .	»	1
» 9° - Centurioni . . . . .	»	5
» 10° - Capi Manipolo . . . . .	»	23

Sottufficiali e truppa:

Marescialli . . . . .	»	12
Brigadieri e Vicebrigadieri . . . . .	»	124
Militi scelti . . . . .	»	132
Militi . . . . .	»	301
Militi di riserva in servizio temporaneo . . . . .	»	76

(È approvato).

ART. 2.

Al grado di maresciallo potranno essere promossi a scelta assoluta i brigadieri della Milizia Nazionale della Strada che abbiano in quest'ultimo grado prestato almeno due anni di servizio ininterrotto.

Ai marescialli competono gli stipendi, gli assegni e le indennità spettanti ai pari grado della Milizia Nazionale Forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questa stabilite, ad eccezione delle sotto indicate indennità:

1°) soprassoldo giornaliero per i militari a cavallo (articolo 141 del Regolamento per la Milizia Nazionale Forestale emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141 ed approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997);

2°) indennità giornaliera foraggio (articolo 141 del precitato Regolamento);

3°) supplemento della indennità di trasferta per coloro che prestano servizio a cavallo (articolo 123 lettera e) del precitato Regolamento ;

4°) supplemento dell'indennità di pernottazione per coloro che prestano servizio a cavallo (articolo 124 ultimo capoverso del precitato Regolamento).

(È approvato).

ART. 3.

È abrogata la disposizione di cui alla lettera e) dell'articolo 86 del Regolamento approvato con Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1554, concernente il requisito del celibato per la nomina a milite della Milizia Nazionale della Strada.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro delle Finanze provvederà, con suo decreto, ad introdurre nel bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1933-34 le variazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Proseguendo nella discussione generale, spetta di parlare all'onorevole camerata Lu-signoli.

Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Brunelli. Ne ha facoltà.

BRUNELLI. In uno dei brillanti e tanto pregiati articoli che Sua Eccellenza l'onorevole Alberto De Stefani scrive con competenza non comune sul *Corriere della Sera* in materie di economia e di finanza e precisamente in quello del 14 maggio 1933 si legge testualmente così:

« Il vocabolario degli affari è sempre più invaso dalla nomenclatura militare: guerra, offensiva e controffensiva doganale; mobilitazione e smobilitazione finanziaria; piani e disegni economici; tregua doganale ».

La nomenclatura non è qui adoperata in senso metaforico, ma sibbene in esatta corrispondenza con la realtà delle cose.

Il Trattato di Versailles difatti, come ebbe a rilevare con eloquente parola il camerata onorevole Fera, parlando sul bilancio degli esteri, pose fine sì alla guerra guerreggiata in forma classica, alla guerra cruenta, ma non già a quell'altra guerra che, anche sotto il velo del pacifismo, continuò e continua tuttora, e si manifesta in tante altre forme.

Fra le conseguenze economiche e finanziarie del Trattato di pace emerge, per la grandiosità del fenomeno, il fatto che gli Stati debitori si trovavano nell'impossibilità di pagare in oro (perchè non avevano miniere aurifere) ed i creditori non vollero essere pagati in merci ed in servizi, salvo poche eccezioni.

Ne derivò che i debitori, per procurarsi le valute atte a metterli in grado di assolvere il loro debito, dovettero spingere enormemente la loro produzione e la loro esportazione, ricorrendo, occorrendo, anche al *dumping*; e gli altri paesi in conseguenza, per proteggere la produzione nazionale, dovettero ricorrere a tutti i mezzi possibili ed atti a conseguire lo scopo. Di modo che il mondo intero, oggi, a causa dei nazionalismi economici determinatisi, è diviso da tante paratie stagne in altrettante economie chiuse.

Ogni paese tende a limitare se non a sopprimere le importazioni mediante elevazione di tariffe doganali, divieti, controlli e limitazioni all'esportazione delle valute, abbandono del *gold standard*, manovre delle valute metalliche, ecc.

Quali le conseguenze di queste azioni di offesa e di difesa? Una contrazione oltre ogni misura degli scambi internazionali, una stasi preoccupante nella produzione specialmente industriale, un ribasso eccezionale nei prezzi delle merci, una disoccupazione in estensione ed in intensità, senza precedenti.

Ma la disoccupazione produce un sottconsumo che a sua volta influisce necessaria-

mente sulla produzione e così la situazione va sempre più aggravandosi rimanendo in un circolo chiuso, senza via di uscita.

Com'è naturale, molti studiosi si sono occupati di questi problemi, ed ognuno ha indicato uno specifico per risolverli. Alcuni, per rimettere in movimento l'ingranaggio economico, consigliano di aumentare i consumi per aumentare la produzione: spendere tutto quanto è possibile spendere, non risparmiare. È per lo meno strano che queste proposte vengano da cultori di quella scienza economica che ha sempre proclamato il risparmio come uno dei maggiori propulsori del progresso economico. Altri si sono posti il quesito se non convenga ridurre l'impiego delle macchine per diminuire la disoccupazione. Altri propongono l'inflazione delle valute per rialzare i prezzi e per aumentare l'esportazione. Sono tutti mezzi inidonei alla soluzione del problema, sono mezzi che in qualche caso possono produrre un beneficio effimero, temporaneo e limitato: non vale la pena di soffermarsi a confutarli.

La crisi mondiale, come è stato ricordato autorevolmente da diversi camerati, non potrà avviarsi ad una soluzione fin tanto che restano insoluti i grandi problemi internazionali che emergono dalla continuazione della lotta anche dopo il Trattato di pace; e cioè: disarmo, riparazioni, debiti di guerra, stabilità monetaria, tariffe doganali. E tali problemi sono interdipendenti, anzi non sono che diversi aspetti di un unico problema: quello della pace, della pace equa, della pace giusta.

La Conferenza economica, che tra breve dovrà riunirsi a Londra, si occuperà della parte economico-finanziaria di tali problemi, i quali rimangono interdipendenti, anche se considerati da questo solo punto di vista.

Difatti, se la stabilità della valuta è ritenuta necessaria, essa non è possibile che colla adozione dello *standard oro*, che a sua volta reclama contemporaneamente la sistemazione dei debiti di guerra, delle tariffe doganali, ecc.

A proposito di stabilità della valuta, è bene ricordare come essa sia indispensabile al regolare svolgimento degli scambi. Elementi basilari degli scambi sono difatti quantità e valore. E come sarebbe difficile, se non impossibile, lo scambio se continuamente dovesse variare l'unità di misura della quantità; per esempio la lunghezza (oggi il metro avrebbe 100 centimetri, domani 95 o 104 centimetri); così egualmente sarebbe difficile, se non impossibile, se continuamente dovesse variare la valuta.

Scienza e pratica concordano nel ritenere che lo *standard oro* è il solo mezzo atto ad assicurare una almeno relativa stabilità di valuta. Anche la Camera di Commercio di New York si espresse giorni or sono in questo senso:

«La base oro è la sola comune misura monetaria universalmente accettata. Bisogna certamente ricercare un miglioramento dei prezzi delle materie prime, dei manufatti, della mano d'opera, ma le modificazioni dei prezzi deliberatamente provocate da misure unicamente monetarie non avranno alcun carattere di stabilità. Ogni azione destinata ad agire come stimolante, ma tendente a rovinare la fiducia nella moneta nazionale, è incapace di produrre un miglioramento notevole».

È stata attribuita alla deficienza della quantità di oro esistente, la grande perturbazione mondiale nelle valute. Ciò non è esatto. Le riserve mondiali di oro monetario aumentano da 9 miliardi di dollari nel 1925, a 11 miliardi di dollari nel 1931, e la produzione mondiale dell'oro nel 1932 raggiunge la somma di dollari 495 milioni, ammontare mai prima raggiunto.

La verità è un'altra.

In passato l'oro ha sempre avuto la funzione di saldare la bilancia dei pagamenti tra i diversi Stati e ciò produceva spostamenti di un limitato ordine di grandezza: in questi ultimi anni invece è stato impiegato ad assolvere compiti che non sono in relazione alle disponibilità di questo metallo, provocandone la conversione da una valuta all'altra di cospicue quantità, determinandone un ammassamento eccessivo in pochi Stati e una rarefazione accentuata in molti altri.

Passando lo sguardo sulla situazione economica finanziaria italiana si rileva che l'imperversare della crisi, che è causa di tanti dolori dovunque, ed anche in paesi con ricchezza economica considerevolmente superiore alla nostra, non poteva lasciare immune l'Italia anche a causa dell'interdipendenza delle economie dei vari Stati.

Ma gli effetti sono immensamente più lievi, specialmente per merito del nostro ordinamento corporativo.

Dopo la tempesta tornerà il sereno e, come si verificò tante volte in passato, si ristabilirà l'equilibrio.

Dall'esame riassuntivo delle diverse manifestazioni economiche di questi ultimi mesi, fatto sul nostro *Bollettino di Statistica*, per alcuni dati si ha un'impressione favorevole, come il miglioramento dell'attività in alcune

industrie, le diminuzioni dei protesti cambiari e dei fallimenti, la diminuzione dell'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni. Persiste peraltro la depressione del traffico ferroviario e del commercio internazionale nel suo valore complessivo.

1° gennaio-1° aprile 1933:

Importazione . . . . .	2.553
Esportazione . . . . .	1.984
	—
Totale . . . . .	4.537
	—
Eccedenza importazione . . . . .	569
	—

1° gennaio-1° aprile 1932:

Importazione . . . . .	2.991
Esportazione . . . . .	2.220
	—
Totale . . . . .	5.211
	—
Eccedenza importazione . . . . .	771
	—

L'onorevole relatore si occupa dell'organizzazione creditizia e bancaria, e fa constatazioni e raccomandazioni allo scopo di non far diventare troppo caro il denaro che è fornito all'industria ed al commercio.

A mia volta sottopongo alla considerazione dell'onorevole Ministro l'opportunità di mettere in grado gli Istituti di credito di poter ovviare al grave inconveniente di accordare ai propri clienti, involontariamente, fidi superiori a quelli determinati dagli Istituti stessi. Questo inconveniente si rende possibile, perchè una Banca non conosce l'entità del fido già accordato da altre Banche allo stesso cliente.

Di modo che può accadere ed accade sovente che una Ditta meritevole a giudizio di una Banca, per esempio, del fido di una somma stabilita dalla Banca, in base ad informazioni raccolte sulla serietà, solidità, ecc., della Ditta medesima, riesce ad ottenere due volte, tre volte, quattro volte il fido, rivolgendosi a diversi Istituti di credito, contemporaneamente o successivamente.

Ciò da una parte può facilitare operazioni rischiose con un credito relativamente eccessivo, dall'altra sorprende la buona fede delle Banche, le quali sopporteranno le eventuali perdite.

Ma se questo inconveniente non era eliminabile in un sistema di economia liberista basata principalmente sulla concorrenza, può esserlo in un sistema di economia sorvegliata come il nostro, a base corporativa.



Basterebbe forse che ogni Banca denunziasse in via riservata alla Confederazione del credito il fido accordato alle diverse Ditte e che ogni Banca, prima di accordare un fido ad una Ditta, fosse informata riservatamente, a richiesta, del fido già accordato da altri Istituti di credito alla Ditta stessa.

Ma io non voglio fare una proposta concreta: è mia intenzione soltanto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro su questo importante e delicatissimo problema nonchè sulla possibilità di una soluzione che in Italia è immensamente facilitata dall'ordinamento corporativo.

L'onorevole relatore con lodevole diligenza ha elaborato i dati relativi alle entrate ed alle spese dei tre ultimi bilanci passati e di quello in corso per renderli paragonabili, ha tolto cioè le partite relative a due elementi perturbatori che non rientrano nella gestione del bilancio:

a) le ferrovie che formano gestione a sè, che sono passive, mentre fino al 1931 erano attive;

b) il dazio sul grano perchè dipendente dalla produzione interna.

Giunge alla constatazione che i 4 esercizi considerati presentano una continua contrazione nelle entrate ed un continuo incremento nelle spese.

Ecco i dati:

	Entrate al netto	Spese al netto
1929-30 (consuntivo)	Mil. 19,178	19,668
1930-31	» 19,069	20,891
1931-32	» 18,803	20,993
1932-33 (preventivo corretto)	» 18,393	21,088

E per giudicare sull'attendibilità dello stato di previsione 1933-34 relativamente alle entrate ha tolto anche il provento delle quote dovute in base al piano Young ed ha ottenuto i seguenti dati:

1929-30	Mil. 19,012
1930-31	» 18,714
1931-32	» 18,803
1932-33	» 17,800
1933-34 (previsione)	» 17,213,6

Si prevede quindi una contrazione di fronte al 1932-33, di 586,4, margine questo che si può ritenere sufficiente.

Le tasse sullo scambio della ricchezza sono ragguagliate al valore dei beni.

Esse originano contestazioni per la determinazione del valore da assoggettarsi alla

tassa, contestazioni che danno luogo a procedure lunghe, a perizie con danno del contribuente che molte volte accetta anche una transazione con valutazione superiore alla reale.

Notevoli modificazioni furono apportate con la legge 12 giugno 1930; ma non pare che le stesse risolvano il problema completamente. Bisognerebbe forse affrontare il problema in pieno e stabilire che la valutazione agli effetti delle tasse è fatta in modo definitivo prendendo per base il reddito imponibile dell'immobile. Nessun danno potrà derivare alla finanza una volta fissati convenientemente i dati di ragguaglio, mentre considerevole sarebbe il vantaggio per tutti a causa della soppressione di ogni materia contenziosa.

È un desiderio e mi auguro, se sarà possibile, che sia accolto per togliere tutte le contestazioni. In ogni modo richiamo su questo l'attenzione dell'onorevole Ministro.

Ed a proposito di semplificazioni, mi associo volentieri al voto espresso nella relazione redatta dal camerata Mazzini, che si proceda cioè allo studio per una semplificazione e chiarificazione della legislazione tributaria, inorganica e poco intelligibile anche agli studiosi specializzati nella materia.

Il bilancio è in disavanzo. Il disavanzo, che era scomparso dai nostri bilanci nell'esercizio 1923-24, riappare nel 1930-31 con 504 milioni; nel 1931-32 si sale ad un miliardo 867 milioni; nel 1932-33, 3 miliardi e 40 milioni; nel 1933-34, 2 miliardi e 900 milioni previsti.

L'onorevole relatore, nell'enumerare i saldi passivi del bilancio, assegna al 1931-32 un miliardo e 967 milioni; effettivamente avrebbe dovuto indicare 3 miliardi e 867 milioni perchè vi sono due miliardi assegnati alle spese di interesse pubblico sul maggior prodotto della sottoscrizione ai Buoni novennali 1941. Il fatto che siano stati presi dai Buoni novennali non esclude che si debba considerarli come una spesa, e per conseguenza modificare il saldo passivo del bilancio.

Le conseguenze di questi disavanzi successivi, per quanto non in cifre allarmanti, hanno naturalmente delle ripercussioni sulla situazione generale dei debiti dello Stato.

I debiti pubblici, che infatti erano al 31 dicembre 1931 di 91 miliardi 381 milioni e 800 mila, salgono al 31 dicembre 1932 a 95,956 ed al 28 febbraio 1933 a 96,495, compreso il debito fluttuante di 8,114 milioni.

L'onorevole relatore per l'assestamento del bilancio propone uno dei soliti mezzi classici. I mezzi classici per sistemare il bilancio, come è noto, sono tre: o aumentare le entrate,

o diminuire le spese, o ricorrere ad un debito. L'onorevole relatore afferma che l'assestamento deve avvenire non attraverso l'accensione di nuovi debiti, non con l'incremento della pressione tributaria, ma unicamente con la progressiva contrazione delle spese.

Primo: non con l'accensione di nuovi debiti, mentre a pagina 55 della relazione a proposito di debito fluttuante si afferma: « opera prudente ogni opportuna operazione che tenda al consolidamento di almeno una parte delle somme che riteniamo rappresentino il fabbisogno statale dal 28 febbraio 1933 al 30 giugno 1934 ». E di che altra operazione può trattarsi se non di accensione di debiti?

Secondo: non con incremento della pressione tributaria. Ma se è vero, come è vero, che la pressione tributaria è alta, è anche vero che la pressione tributaria stessa non è perequata. Sono ancora molti coloro che sfuggono all'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile e di quella complementare progressiva sul reddito globale.

*Voce.* Della ricchezza mobile sono pochi.

BRUNELLI. Certo vi sono quelli che non pagano.

Maggiori entrate si possono ottenere, non con imposte nuove e con inasprimento delle aliquote delle imposte esistenti, ma col far diminuire, se non scomparire completamente, tutte le evasioni fiscali.

Non basta distinguere tra evasione fiscale totale ed evasione fiscale parziale, perchè non assolve al proprio compito verso la legge tanto colui che non denuncia il suo reddito, come colui che denuncia un reddito inferiore a quello che realmente percepisce.

L'onorevole relatore dice che unicamente con la progressiva contrazione delle spese, bisogna saldare il *deficit*. Ma contrazione di quali spese? Non quelle relative agli armamenti, perchè nei bilanci della marina, della guerra e della aeronautica si sono fatte delle riduzioni, oltre le quali non è possibile andare. In ogni modo, occorrerebbero degli accordi internazionali, quindi non è materia che dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Tutte le altre spese allora?

A questo proposito l'onorevole relatore fa una osservazione opportunissima. Il potere di acquisto della nostra lira è andato aumentando negli ultimi tre o quattro anni. È evidente che, con una lira, si poteva comprare tre anni fa una quantità di cose o avere una quantità di servizi inferiore a quella che con la stessa lira si può ottenere oggi. Ognuno quindi riconosca questa verità. Il numero in-

dice del costo della vita (base prebellica), che nel 1930 era di 430.50, nel 1932 è di 364.70, si è quindi raggiunto il parallelismo fra la parità aurea e il costo della vita.

Procedere, dunque, all'adeguamento in tutte le spese, per alcune con un'attuazione immediata, per altre con un differimento.

Per gli oneri derivanti dalla somma degli stipendi e delle indennità corrisposte ai salariati dello Stato, il relatore calcola un importo complessivo di 8 o 9 miliardi, sul quale è possibile fare riduzioni. Per gli interventi a favore della disoccupazione e l'adeguamento dei relativi salari, dice l'onorevole relatore che si potrebbe ottenere una forte economia o una maggiore quantità di lavoro. Queste sono le economie di minore spesa che l'onorevole relatore propone di attuare sollecitamente.

Poi l'onorevole relatore dice che vi sono delle altre spese che si possono diminuire fra qualche anno, facendo delle economie che sollevaranno lo Stato da un onere che, col l'aumento del potere di acquisto della lira, è diventato più pesante, riaffermando però l'intangibilità dei diritti dei portatori di titoli del consolidato. In questa materia, a mio avviso, non si possono applicare soluzioni che abbiano eccessivo carattere di rigidità. Bisogna invece applicare quelle soluzioni che sono possibili e perciò forse non sarebbe da escludere nessuno dei mezzi enunciati parzialmente; ma applicare tutte e tre le soluzioni, anzichè una sola. Una politica quindi che, mentre limiti, per quanto è possibile, i nuovi debiti e gli inasprimenti fiscali, introduca tutte le possibili economie.

Chiudo queste brevi osservazioni con una constatazione. Tutti i nostri conti, per la bontà del nostro ordinamento contabile finanziario, in applicazione della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato, sono di una purezza cristallina e rispecchiano la reale situazione senza veli e senza espedienti. E ciò è motivo di orgoglio per l'Italia.

I disavanzi così sinceramente dichiarati sono evidente indice di forza e di coraggio. Essi costituiscono il più efficace ammonimento perchè tutti cooperino a ristabilire al più presto l'equilibrio del bilancio.

Per le provvidenze tempestivamente prese dal nostro Governo, per l'ordinamento corporativo, per l'unità del comando, il nostro Paese è in una impareggiabile posizione morale di fronte a tutti gli altri paesi. E se non è soverchio ottimismo affermare, come afferma l'onorevole relatore, che il periodo di massima depressione economica è per l'Italia sorpas-

sato, è fermo convincimento che, sotto la guida del nostro grande Capo, anche il nostro problema finanziario sarà risolto, restituendo il desiderato equilibrio al nostro bilancio. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Mi sia consentito, onorevoli Camerati, di intrattenervi per pochi minuti su una questione vitalissima per le economie locali: quella dello stato attuale delle finanze comunali.

Due parole senza veli è più opportuno dirle che tacerle su una questione che — come questa — ha tanto appassionato la pubblica opinione ed il Parlamento allorquando venne studiato, predisposto ed emanato il testo unico per la finanza degli Enti locali.

Due parole franche che, interpretando, come ne sono certo, il pensiero della maggioranza dei podestà d'Italia, non potranno non essere prese in considerazione dall'onorevole Ministro delle finanze con lo stesso spirito e con la stessa anima con cui egli sa porre allo studio ed avviare a sollecita soluzione, sotto la direttiva del Duce, i più gravi problemi che interessano la nostra economia finanziaria.

Nessuno ormai ignora che, se le finanze dello Stato, a cagione della crisi, stanno attraversando un periodo difficile e delicato, quelle dei comuni — intendo parlare dei comuni più piccoli e più poveri per territorio e per risorse locali — sono strette dalle persistenti angustie d'un insanabile spareggio tra le entrate e le spese. E quando si dice insanabile squilibrio tra le entrate e le spese si dice stato virtuale di insolvenze; si dice paralisi della vita comunale.

Chi non segue molto da vicino la vita politico-amministrativa degli enti locali, potrebbe essere indotto a chiedersi come mai si possa parlare ancora di dissesto di bilanci e di paralisi della vita comunale, quando l'organica riforma del 1931 — entrata in vigore il 1º gennaio dello scorso anno — mirò, appunto, a risolvere radicalmente il problema finanziario dei comuni.

Quelli che si pongono quest'interrogativo (che, a prima vista, si presenta logico e legittimo) non si rendono soprattutto conto di due realtà delle quali, almeno per il momento, si deve tener conto:

primo: la perdurante crisi economica, che ha falciato le entrate di tutti i bilanci pubblici;

secondo: l'assoluta impossibilità di poter adattare una legge unica — e nel nostro caso

il testo unico 14 settembre 1931 — a tutti i casi ed a tutte le contingenze che nella pratica ricorrono.

Come tutte le grandi leggi unitarie informate ad una comune norma di diritto basilare tipo, anche il citato testo unico per la finanza locale, per quanto uscito da un profondo ed organico studio della materia e per quanto frutto di una lunga esperienza vissuta, non poteva logicamente contemplare e disciplinare tutti gli innumerevoli casi in cui si esplica e si manifesta — attraverso la diversità delle condizioni d'ambiente — la vita amministrativa dei comuni. Diversità di condizioni ambientali che non possono non influire sull'andamento delle finanze comunali.

Se è vero che si sono alleggeriti i comuni di taluni servizi onerosi, trasferiti o alla provincia o allo Stato, è anche vero che ad essi è venuto a mancare il cespite di compartecipazione al provento dei tabacchi.

Se è vero che si è semplificato il sistema tributario locale per un migliore suo rendimento e per una maggior perequazione fra i contribuenti, è anche vero che il principio di blocco che informa la vigente legge sulle finanze locali ha precluso ai comuni qualsiasi possibilità di ricorrere a quelle altre fonti a cui avrebbero anche potuto attingere, per il distintivo carattere dell'economia locale, i mezzi occorrenti a soddisfare le insopprimibili necessità della loro vita amministrativa moderna. E ciò — si badi bene — senza aumentare la pressione fiscale unitaria, ma allargando soltanto la cerchia dei contribuenti.

Se è vero che il sistema tributario locale è stato riorganizzato su basi più omogenee, è anche vero che i comuni rurali hanno dovuto, per le limitazioni imposte dalla nuova legge, ridurre la sovrimposta e la tassa bestiame per somme ragguardevoli.

Se è vero che, in contrapposizione alla limitata facoltà d'imposizione, è stata conservata ai comuni la piena autonomia finanziaria nei confronti con la finanza statale, è, d'altro canto, anche vero che il difforme risultato dell'applicazione dei tributi locali ed il peso delle ingenti passività accumulate per carichi accollati ai comuni da tassative disposizioni di leggi preesistenti, (vedi i contributi per il mantenimento delle scuole primarie, per le opere idrauliche, per le opere marittime; vedi le spese ingentissime per spedalità arretrate, ecc.), è anche vero dicevo, che tanto il diverso risultato dell'applicazione dei tributi locali, quanto il peso delle passività arretrate e dei debiti fuori bilancio,

hanno inchiodati i bilanci di moltissimi comuni in una situazione di permanente disavanzo. Situazione di permanente disavanzo che, un po' per il perdurare della crisi ed un po' per l'accumularsi degli interessi di mora sulle ricordate passività arretrate — che non si possono dimettere —, minaccia di avviare i comuni più piccoli a quello stato di virtuale o di reale insolvenza che obbligherà, o presto o tardi, a seppellire il concetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali, sul quale s'è assisa la nuova legge del 1931.

È questa, onorevole Ministro delle finanze, una brutta eventualità che io non adombro per eccesso di pessimismo, ma che invece prospetto senza reticenze perchè so che a centinaia sono i comuni che hanno non poco sudato per compilare un possibile bilancio preventivo per il 1933.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Questo quadro è troppo nero in rapporto ai dati che io potrò comunicare alla Camera!

CINGOLANI. Io parlo con dati di fatto; sono anch'io Podestà. Onorevole Ministro, bisogna viverla la vita dei piccoli comuni.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Ma non si deve generalizzare.

CINGOLANI. Eventualità, dunque, che potrebbe forzare un intervento statale proprio in un periodo in cui è suprema legge limitare le erogazioni a quelle strettamente indispensabili ed inderogabili.

Se le funzioni ed i servizi affidati ai comuni sono pressochè uguali per tutti, poichè unica è la legge che regola la loro vita — grandi o piccoli, agricoli o prevalentemente urbani che siano — altrettanto non può dirsi delle fonti tributarie cui attingere i mezzi per farvi fronte.

Nessuno può contestare questa mia affermazione. Nessuno può negare che gli elementi che più riflettono la loro influenza sul gettito dei cespiti comunali, sono appunto la maggiore o minore vastità del territorio, il carattere prevalente dell'economia locale, lo sviluppo demografico, la posizione geografica, le risorse ambientali. E non può neppure negarsi che quei comuni a territorio ristretto, a popolazione stagnante, ad economia prevalentemente rurale, sono proprio quelli che più soffrono le pene d'una acuta anemia finanziaria. E non tanto questi piccoli comuni sono intristiti dalle insanabili piaghe finanziarie dei loro bilanci per la impossibilità di coprire le spese obbligatorie con le entrate effettive ordinarie, quanto dal peso ingentissimo delle vecchie passività, che gravano sui bilanci stessi con quote d'ammortamento

sproporzionate alla capacità di pagamento degli enti debitori.

Non dimenticate, onorevole Ministro, che molte Amministrazioni comunali, pur di non sorpassare i limiti fissati dalla legge, hanno compilato i bilanci preventivi con impostazioni di entrate che non si sono poi realizzate. Si fa presto a dare il pareggio aritmetico ad un bilancio! L'interessante è di poter equilibrare le spese obbligatorie con le entrate effettive ordinarie. Il resto è poesia o indebitamento!

E quando i comuni più piccoli hanno ridotto le spese a quelle strettamente necessarie; quando hanno abolito le spese facoltative, conservando soltanto quelle poche che riguardano servizi che si riverberano beneficamente sulla generalità dei cittadini; quando hanno spinto al massimo i tributi; quando hanno assunto tutte le possibili operazioni di sistemazione di passività onerose e non hanno potuto ottenere il desiderato pareggio dei loro bilanci, che altro v'è da fare?

O farsi dichiarare insolventi, o contrarre altri prestiti. Ma, a parte la saggia norma dell'articolo 315, che vieta di contrarre nuovi mutui se gli interessi di essi, aggiunti a quelli dei debiti di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio — pel servizio degli interessi — ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, sarebbe prudente spingere l'indebitamento di taluni comuni oltre il limite già raggiunto? Io non credo che vi sia nessuno che pensi, oggi, di avallare una tale politica d'indebitamento, che ricadrebbe, o presto o tardi, sul bilancio dello Stato.

Ed allora, come far funzionare questi Enti che costituiscono la cellula più viva di tutta la complessa vita dello Stato?

Ecco posta la questione nei suoi termini precisi; questione che dev'essere sollecitamente affrontata se si vuole che il male non peggiori; se si vuole che tutti i comuni adempiano alla loro specifica funzione istituzionale per la quale sono stati creati.

Per sanare una siffatta situazione non ci vogliono palliativi. Ci vogliono rimedi di eccezione. Ed a mio modesto modo di vedere lo Stato dovrebbe considerare la opportunità:

Primo: di esonerare i comuni che hanno i loro bilanci in permanente disavanzo, dal non lieve peso degli interessi di mora che lo Stato accolla sui suoi crediti per concorsi e rimborsi, per rette spedaliere e per il man-

tenimento degli indigenti inabili al lavoro. Esonero che dovrebbe avere inizio dal 1º gennaio 1932, data dalla quale è entrato in vigore il testo unico della finanza locale.

*Una voce.* Sarebbe troppo comodo!

JUNG, *Ministro delle finanze.* Aumenterebbe il numero degli insolventi!

CINGOLANI. Ci sono gli ispettori addetti alla vigilanza sui comuni, che possono controllare.

Secondo: di ridurre i tassi dei mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti sovventori al livello attuale del costo del danaro. E ciò con effetto dall'epoca in cui la riduzione di questo costo si è realizzata. Non è giusto che gli Enti debitori continuino a pagare gli alti tassi di interesse pattuiti in epoche in cui il mercato dei capitali era orientato su un altro tasso di rendimento.

Terzo: di diluire in un numero maggiore di anni il concesso periodo d'ammortamento dei debiti che i comuni hanno contratto così verso il Tesoro come verso la Cassa depositi e prestiti; allungamento della rateazione da tentare eventualmente anche per quei debiti che i comuni deficitari hanno contratto con gli Istituti parastatali.

Quarto: di indirizzare i comuni verso sistemi di più rigoroso accertamento delle fonti tributarie, onde ridurre al minimo le evasioni e le frodi. E ciò tanto per quanto riguarda le imposte di consumo, come per quanto concerne l'imposta di famiglia.

Quinto: di disciplinare con criteri di maggior rigore l'erogazione di talune spese, specie quelle relative all'assistenza generica.

Per quanto concerne queste ultime spese, è appena da ricordare — tanto la cosa è notoria — che i podestà sono assillati da richieste di fronte alle quali, nella maggior parte dei casi, non è possibile opporre un reciso rifiuto senza urtare contro i principi sociali e di solidarietà umana che costituiscono il fondamento etico dello Stato Fascista. Infatti le spese per spedalità, per i medicinali ai poveri, quelle per la cura degli ammalati ricoverati negli istituti antitubercolari e quelle molte altre del genere della pubblica assistenza, costituiscono sovente la causa dei disavanzi. Ragione per cui apparirebbe assai opportuna una legge che, nel mentre assicurasse ai bisognosi le cure che la scienza moderna offre, sottraesse ai comuni tutto o parte del relativo onere finanziario, che supera di gran lunga — il più delle volte — la loro potenzialità finanziaria.

Ma non basta ancora.

L'articolo 321 del testo unico concede al Governo una facoltà eccezionale nell'interesse dei comuni dissestati.

È necessario, quindi, che i benefici di eccezione che i comuni invocano non siano frustrati dalle lungaggini burocratiche. I comuni che, per il riassetto dei loro bilanci, domandano l'applicazione della sovrimposta fondiaria superiore al terzo limite, vengono a conoscenza dell'esito della loro domanda solamente dopo molti mesi, e quasi sempre ad esercizio inoltrato; quando cioè il male denunciato s'è aggravato, e quando i rimedi invocati non si appalesano più sufficienti a raggiungere le finalità per le quali sono stati d'urgenza richiesti.

Onorevole Ministro! Voi avete molto opportunamente attrezzata una parte del vostro Dicastero allo scopo. Avete creato una Direzione generale per le finanze locali. Fate ora in modo che, applicando il concetto di un razionale decentramento di funzioni, lo spirito della saggia e provvida legge del 14 settembre 1931 sia tenuto in stretto e diretto contatto con quello che anima la vita delle Amministrazioni locali. La burocrazia centrale deve rendersi conto, anche in questo delicato campo, di quelle che possono essere le esigenze della vita comunale, che costituisce pure tanta parte della vita stessa dello Stato.

Onorevoli Camerati! La questione che succintamente vi ho posto è una di quelle che meritano di essere valutate non soltanto per quanto riflette le esigenze finanziarie dei più piccoli comuni, ma anche per i riflessi che possono avere sull'andamento delle finanze statali. Rimandarne la soluzione potrebbe significare costringere il bilancio dello Stato — in un domani più o meno prossimo — a gravarsi di un peso che sarebbe assolutamente insostenibile, almeno sino a quando le sue condizioni non tornassero normali. Peso che sarebbe assai più gravoso di quello che verrebbe ad assumersi in questo momento con la rinuncia agli interessi di mora sui debiti comunali, o alla rinuncia di una parte dei pattuiti interessi d'ammortamento e delle quote di rimborso, in conto capitale, dei debiti stessi verso lo Stato.

Manteniamo integro il concetto fascista della ripartizione delle funzioni finanziarie fra Stato ed Enti locali; ma adoperiamoci con tutti i mezzi affinché le tristi condizioni in cui versano i bilanci della maggioranza dei gloriosi comuni italiani, non travolgano — per ragioni elementari di vita — il sano concetto dell'autonomia finanziaria proprio nel mo-

mento in cui le nostre pubbliche finanze, riassise nella luce della maggior floridezza e sorrette dall'incrollabile saldezza della lira, dovranno dare ancora al mondo il più luminoso esempio di quanto hanno saputo creare, anche contro il malefico influsso delle strapotenti plutocrazie d'oltre confine, il Fascismo ed il suo grande Capo, per la prosperità e per la grandezza della Patria. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Salvo.

SALVO. Onorevoli Camerati! L'onorevole Mazzini, nella sua dotta ed elaborata relazione, ha affermato che la situazione degli olivicoltori, nonostante i provvidi interventi del Governo, non è risultata nel 1932 più favorevole del 1931.

A questa affermazione desidero aggiungere che la situazione nel 1932 si è mantenuta in posizione, per così dire, stagnante, con tendenza ad ulteriori ribassi in tutti i mercati stranieri e perciò con effetti deprimenti sulla economia olearia italiana.

Solo da un esame spassionato e completo della situazione e con l'ausilio degli organi tecnici e finanziari del Governo, sarà possibile trarre direttive per quegli adeguati e tempestivi provvedimenti, che potranno attenuare gli effetti persistenti della depressione, e risollevarne in qualche modo le sorti, interessanti settori cospicui della produzione, della industria e della esportazione nazionale.

Il valore dell'olio d'oliva di produzione nazionale, che nel 1926 si poteva ancora considerare in complessivi due miliardi di lire annue, non raggiunge oggi neppure il miliardo!

Non mi dilungherò nell'esame delle cause ormai a tutti i competenti ben note. Ritengo però che di fronte alla persistente e sempre più diffusa concorrenza estera, che raggiunge tutti i mercati, e non solo con il prodotto grezzo, ma anche con la introduzione di nuove marche, il primo punto da considerare sia la necessità inderogabile di un adeguamento dei nostri costi di produzione a quelli ormai in atto nei paesi concorrenti.

È questo un compito che il Ministero competente, e le organizzazioni economiche sindacali interessate dovrebbero studiare a fondo e cercare di risolvere, raccolti in uno sforzo corporativo di solidarietà e di intesa.

Non basta cioè affermare che il costo dei terreni, dei conseguenti impianti e della mano d'opera, essendo nei paesi concorrenti minore che nel nostro, sia difficile questa graduale attenuazione di costi?

La realtà della concorrenza estera persistendo minacciosa per l'avvenire, occorre studiare quali siano le vie migliori per attenuare questo divario fra i prezzi esteri ed i nostri costi.

Lo so bene che non è, questo, un compito facile; ma comunque bisogna avere il coraggio di affrontarlo in pieno, visto che paesi produttori ed esportatori nostri concorrenti offrono il loro olio d'oliva sui mercati internazionali a prezzi di circa il 40 per cento inferiori ai nostri.

Il problema potrà essere risolto con un contributo di studi e di sacrifici da parte di tutte le categorie interessate a questa importante branca della nostra agricoltura: è solo da una solidarietà intelligente e costante di interessi, quasi, vorrei dire — prevenendo gli studi — quella realizzabile dalla corporazione unitaria delle categorie interessate.

La situazione della economia olearia italiana sui mercati esteri è contrassegnata da una vittoriosa gara dei nostri commercianti esportatori, i quali hanno affermato, e tuttora duramente mantengono il primato delle marche italiane su tutte le altre marche, francesi, spagnole e greche.

È a tutti noto come i più rinomati ed apprezzati olii d'oliva nel mondo, portino il nome di benemerite nostre Ditte commerciali della riviera ligure e della toscana, che sono riuscite in un trentennio, mercè un lavoro tenace e coraggioso, ad imporsi nel commercio mondiale internazionale, ancora trent'anni fa monopolio delle Case similari della Costa francese.

È indubitato che l'olio di Nizza, che l'olio di Provenza, hanno dovuto cedere il loro monopolio, il loro primato all'olio di Imperia, a quello di Lucca, noti e pregiati in tutti i paesi del mondo.

La sola cifra di un milione di quintali d'olio d'oliva che ancora nel 1929 le ditte nazionali sono riuscite ad esportare, dimostra quale sia la loro reale importanza, quale voce essa costituisca per la nostra bilancia commerciale e quali vantaggi ricavi il nostro Paese da questi traffici, non solo per la «posta attiva», già valutata in circa duecento milioni di lire nette, ma anche per la possibilità certa di avere sbocchi pronti, il giorno in cui la produzione dei nostri oliveti eccedesse il fabbisogno del Paese.

Venendo ora ad un breve esame dei problemi contingenti, attinenti a questa produzione, la cui soluzione è in parte di competenza del Ministero delle finanze, preciserò come tre siano gli elementi che più concor-

rono, oggi, ad appesantire il mercato del nostro olio d'oliva, si da rendere la sua produzione quasi anti-economica:

- 1º) vi è la concorrenza degli oli di semi;
- 2º) la concorrenza di quelli ottenuti dalle sanse;
- 3º) infine, la concorrenza delle olive stesse, che si possono importare in franchigia nel nostro Paese.

Poichè la tecnica finanziaria, con le tariffe doganali e i decreti di importazione temporanea, ha diretta influenza, e può utilmente agire su questi tre elementi, mi permetterò intrattenerne brevemente la Camera, attirando su questo settore l'attenzione vigile dell'onorevole Ministro delle finanze.

Vediamo, in primo luogo, in base ai precisi dati statistici, quale sia la reale concorrenza che i surrogati oli di semi fanno all'olio d'oliva nazionale.

Mentre nel 1914 la produzione all'interno degli oli di semi ammontava a quintali 250 mila circa, con un consumo medio per abitante di kg. 0,800, nel 1932 l'olio di semi prodotto e consumato fu tre volte superiore, cioè di circa un milione di quintali, con un consumo medio per abitante di kg. 2,300.

Queste poche cifre mi confortano nel ritenere dimostrata la necessità di frenare lo sviluppo di questa produzione, in quanto i semi oleosi sono di produzione esotica e bisogna importarli, e questa importazione grava ogni anno dai 200 ai 300 milioni di lire, sul passivo della nostra bilancia commerciale.

Non è ammissibile che, in un momento come l'attuale in cui tutti i paesi cercano di vigilare e controllare le loro frontiere doganali, con provvedimenti restrittivi di ogni genere, l'Italia debba ancora inviare delle centinaia di milioni all'estero, per arricchire possedimenti coloniali di altre Nazioni che da noi nulla o ben poco acquistano.

Se si considera che il consumo di olio commestibile in Italia ammonta complessivamente a poco più di 2 milioni e mezzo di quintali, e che la nostra produzione olearia è stata negli ultimi due anni di oltre 2 milioni di quintali, e che a tale quantità si devono aggiungere, per il corrente anno, circa 40-50 mila quintali di olio ottenuto da olive estere, e non meno di altri 100 mila quintali provenienti da olio al solfuro raffinato, si rileva subito come — se non si provvederà ad un contingentamento, oppure ad un ulteriore aumento del dazio sui semi oleosi — non sarà possibile un aumento del consumo dell'olio d'oliva nazionale, e, con-

seguentemente, quella ripresa dei prezzi tanto invocato dagli agricoltori di tutte le regioni olearie del paese.

Per quanto si possa ritenere, allo stato attuale, forse tardiva una indagine sulle cause che hanno determinato questo certamente impensato sviluppo del consumo degli oli di semi, desidero su queste cause soffermarmi per spiegare come le diverse misure protettive prese dal nostro Governo — l'ultima delle quali con decreto 22 ottobre 1932 — non abbiano sortito l'effetto che il legislatore si proponeva.

I semi oleosi, come tutte le altre materie prime, hanno subito in questi ultimi tempi enormi ribassi; i semi di arachide, che erano quotati a Londra nel marzo 1932 lire sterline 17, ai primi di aprile 1933 quotavano solo lire sterline 10 all'incirca. Se al detto ribasso di 7 lire sterline la tonnellata, pari a lire 47 il quintale, si aggiunge il 15 per cento per minor dazio *ad valorem* che corrisponde a lire 7, si ha un totale di lire 54 di minor costo per ogni quintale di seme, il che, naturalmente, ha servito a render privo d'effetto l'aumento di dazio in lire sterline 18.30, applicato con il decreto di cui sopra.

Attualmente, malgrado i provvedimenti presi a favore della produzione olearia nazionale, l'olio di arachide prodotto in Italia costa circa lire 70 il quintale in meno, di quello che costava un anno fa.

Un nuovo aumento di dazio sui semi oleosi, ed in modo particolare su quelli di arachide, sarebbe giustificato anche quale opportuno gravame sul pannello — sottoprodotto destinato alla alimentazione del bestiame — che, allo stato attuale, venendo il dazio applicato solo in considerazione dell'olio prodotto, viene ad essere importato in franchigia doganale.

A sostegno di questa richiesta sta la constatazione che nel 1932, malgrado il maggior gravame del dazio, le statistiche doganali denunciano l'aumento quantitativo di semi oleosi importati dall'estero salito a 2.683.143 quintali, in confronto dei 2.593.157 importati nel 1931. Questo aumento, sia pure non eccessivo, di 90.000 quintali, in un momento come l'attuale, nel paese che, per retaggio di Roma, deve aver sacro il culto dell'albero latino ed italico per eccellenza, è davvero inspiegabile, nè può giustificarsi.

L'olio di semi per il nostro paese dovrebbe servire solo ad integrare il fabbisogno nazionale, ma non compiere, come lo dimostrano le cifre riportate, un'azione concorrente e depressiva della nostra produzione olearia.

I principali paesi produttori di olio d'oliva, dalla Spagna alla Grecia ed alla Turchia, proibiscono, a tutela dei loro olivicoltori, l'entrata degli olii di semi.

Se questo radicale provvedimento, per considerazioni diverse — e soprattutto per non stroncare brutalmente una forte organizzazione industriale — non è per il momento opportuno adottare in Italia, resta evidente la necessità di affrontare in pieno il problema per ridare a questo prodotto la sua vera ed unica funzione di puro e semplice integrativo della olivicoltura nazionale.

Sul secondo punto, quello della concorrenza esercitata dagli olii ottenuti dalle sanse, ritengo di essere nel vero affermando che da oltre dieci anni, con lo sviluppo dei sistemi di raffinazione, si fa un largo consumo degli olii di sansa raffinati, senza alcun palese inconveniente dal lato sanitario-igienico.

Gli olivicoltori, malgrado questo decennale pratico esperimento, insistono nel chiedere l'abolizione della commestibilità degli olii di sansa, forse più che preoccupati da questioni igieniche, che, ripeto, onestamente reputo non sussistano, dalla speranza che, diminuendo questa fonte di concorrenza, possa aumentare il prezzo dell'olio d'oliva di pressione.

Penso che se questo è il fine, più pratici e giovevoli risultati si possono ottenere anche qui, attraverso un contingentamento interno, tipo quello adottato per l'impiego dei grani teneri nazionali nella panificazione.

Sarebbe ingiusto e costituirebbe un danno contro l'economia del Paese, che è tributario all'estero per materie grasse per uso alimentare, se venisse limitata ai soli usi industriali la utilizzazione degli oli di sansa.

Ma, almeno temporaneamente, si potrebbe disciplinare maggiormente la produzione ed il commercio di questi oli, o facendo applicare rigorosamente le disposizioni di legge vigenti, che oggi non sono generalmente rispettate, o, come io penso più opportuno, studiando modifiche da apportare alla attuale legislazione nel senso che sia usato un rivelatore più appariscente, che possa essere facilmente distinguibile dal consumatore.

Ma è necessario che le eventuali disposizioni in materia siano chiare e che non si prestino a dubbie interpretazioni, che, in sostanza, tornano sempre, solo a danno dei produttori e commercianti onesti.

Infine, la terza causa di concorrenza all'olio d'oliva nazionale, è data dalla importazione delle olive fresche in franchigia. È

questo un altro problema che ha destato tanti ansiosi e giustificati timori nelle categorie dei produttori e dei commercianti oleari.

Non si tratta di cosa nuova, in quanto per il passato sempre abbiamo introdotto in franchigia — ma per quantitativi trascurabili olive dall'estero. Nel 1929 ne importammo quintali 28.874; nel 1930 quintali 39.441; nel 1931 quintali 38.729, per poi salire, in questi ultimi sei mesi, ad oltre 200 mila quintali.

Non mi soffermerò nell'esame di queste cifre, nè sulla impressione riportata dagli olivicoltori, in particolar modo delle zone olearie prossime ai porti in cui sono sbarcati questi ingenti quantitativi; debbo affermare soltanto che il perdurare della importazione in franchigia delle olive estere, renderebbe quasi completamente nullo ogni effetto del dazio doganale sull'olio d'oliva, ed anzi rappresenterebbe un controsenso, in quanto, imporrebbe un dazio di lire 230-240 su ogni quintale di olio estero, per poi permettere che le olive dalle quali lo stesso olio è prodotto possano entrare liberamente, è indubbiamente un assurdo.

Si può calcolare che il costo di produzione dell'olio ottenuto da olive estere importate, sia solo superiore di circa 60 lire al quintale, per le maggiori spese di imballo, trasporto, cali ecc., a quello dell'olio prodotto nel luogo di origine e portato in Italia. I prezzi dei nostri oli d'oliva tenderebbero, perciò, a ristabilirsi sul livello di quelli degli oli esteri, più le 60 lire per quintale, funzionando così l'attuale protezione doganale solo per il 25 %.

Venendo mantenuto il regime attuale e diffondendosi la persuasione che nessun dazio verrà applicato sulle olive estere, è facile prevedere sin d'ora quale impulso notevole avrà, nella prossima campagna, l'importazione delle olive.

E passo ora, ad un nuovo argomento. Recentemente ho ritenuto doveroso prospettare ai tre Ministeri competenti, delle finanze, delle corporazioni e dell'agricoltura, la necessità, di fronte alla persistente depressione del mercato oleario, di provvidenze per troncane le irregolarità, ormai ben note, che avvengono col raffinare illecitamente oli di semi, destinati a scopi industriali, in esenzione totale o quasi da imposta di fabbricazione e dazi doganali, e con l'estrarre, in regime di abbonamento, quantitativi di oli di semi, eccedenti quelli per i quali viene pagata l'imposta di fabbricazione.

A questo mio voto è stato risposto che il Governo saprà adottare tempestivamente i provvedimenti ritenuti opportuni.



Le categorie interessate li attendono ansiosamente, ed io confido che saranno presto emanati, per normalizzare i mercati ed evitare un ulteriore peggioramento dei prezzi.

Desidero, infine, richiamare l'attenzione del Governo sulle agevolazioni concesse per l'importazione degli oli prodotti nelle nostre isole dell'Egeo. Sembra che il quantitativo per il quale viene concessa l'esenzione doganale, allo scopo di favorire la produzione olearia dei detti nostri possedimenti, sia di molto superiore al quantitativo di olio che effettivamente negli stessi viene prodotto. Dati statistici lasciano sussistere il dubbio che nelle nostre isole dell'Egeo la produzione olearia destinata alla esportazione, non possa raggiungere annualmente i 10 mila quintali.

Sarebbe quindi opportuno, anche per evitare che il detto olio, introdotto in franchigia, concorra al peggioramento del mercato nazionale, riprendere in esame il provvedimento stesso, limitando ogni anno il beneficio della franchigia ai soli quantitativi localmente prodotti ed esportabili nel Regno.

Prima di concludere ritengo doveroso, quale modesto parlamentare della Liguria, richiamare anche l'attenzione del Governo sul grave momento che sta attraversando la nostra floricoltura, per le difficoltà ogni giorno crescenti che incontrano le categorie commerciali a smaltire il prodotto.

È nota l'importanza che ha per la Liguria, e soprattutto per la Liguria occidentale, la floricoltura.

Dei 4 mila ettari che in Italia sono dedicati alle colture floreali specializzate, circa 3 mila appartengono alla provincia di Imperia, dando lavoro a decine di migliaia di individui, che attraverso la floricoltura hanno trovato l'attaccamento alla terra.

Sono pure noti i miracoli che la tecnica della floricoltura ha realizzato in quella provincia; tutti sanno che prima di piantare i fiori si sono dovute costruire protezioni e sostegni, trasportando, dove ora è quella pittoresca architettura di terrazze e di gradinate, la terra e l'acqua necessaria per l'irrigazione.

È difficile valutare il reddito lordo della floricoltura per la provincia di Imperia; ritengo comunque di non esagerare affermando che esso rappresenta, con la produzione olearia e l'industria turistica, uno dei cespiti basilari del benessere di quella laboriosa e fertile regione di confine.

Questo benessere è gravemente minacciato dalle ognor crescenti difficoltà di esportare.

Questa difficoltà, che non risparmiano nessun prodotto, e rendono ogni giorno più precari gli scambi fra le Nazioni, per i fiori sono tali e tante da realmente impressionare chiunque voglia accingersi anche ad una semplice elencazione.

Purtroppo i fiori sono stati finora alla avanguardia delle merci colpite; è noto che il primo segno delle intenzioni restrittive di un paese contro le importazioni dei nostri prodotti agricoli, viene dato, colpendo i nostri fiori.

Si ritiene infatti che i fiori siano il prodotto alla cui importazione si possa immediatamente e facilmente rinunciare, senza alcun riflesso all'interno, e ripercussione da parte del paese colpito.

Per quanto il Governo Fascista, con opera vigile ed altamente benemerita, si sia interessato per tutelare in quanto possibile anche il commercio di esportazione di questo prodotto, è doloroso ricordare che dalla bufera che ha travolto e sta travolgendo traffici più cospicui, i fiori — forse necessariamente — sono stati i più colpiti.

Per quasi tutti i mercati di sbocco sono in atto proibizioni e restrizioni, e dove non si ritengono sufficienti le restrizioni valutarie, e gli enormi dazi doganali, si aggiunsero restrizioni di carattere fito-sanitario.

Con qualche negoziazione si è tentato di provvedere, ma purtroppo finora senza notevoli risultati, ed è per questo, che in sede di discussione del bilancio delle finanze, mi permetto ricordare al Governo il problema dei fiori, raccomandandone vivamente la difesa ad oltranza, nelle trattative doganali.

Ben lungo sarebbe l'elenco dei paesi che hanno elevato contro i nostri fiori barriere insormontabili; contro questi paesi occorre reagire per indurli a ritornare sulle loro decisioni, dimostrando come i provvedimenti restrittivi contro i fiori, se sono riusciti a limitare l'entrata del prodotto più rappresentativo della bellezza della nostra terra, non sono praticamente serviti che a confermare una mentalità economicamente, assurdamente ed inutilmente protezionista, in quanto è ben noto come sia minimo in valore l'equivalente delle poche migliaia di quintali di fiori che i singoli paesi acquistano.

È contro questa mentalità che anemizza e conduce agli estremi il commercio internazionale, e che il Duce ha ormai da tempo acerbamente stigmatizzata, individuando in essa una delle cause più gravi della crisi che ancora attanaglia il mondo, che il Governo

fascista deve combattere un'altra delle sue buone battaglie. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Redenti.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Clavenzani. Ne ha facoltà.

CLAVENZANI. Onorevoli Camerati, per la prima volta forse il problema dei salari in rapporto al diminuito costo della vita è affrontato con decisione. Io esporrò in queste brevi osservazioni taluni punti sui quali mi trovo d'accordo col camerata Mazzini e taluni altri sui quali, per gli elementi che sono in mio possesso, sussiste la documentazione atta a dimostrare che l'auspicio formulato circa l'adeguamento dei salari al diminuito costo della vita deve considerarsi una realtà raggiunta.

Avrei preferito parlare del problema dei salari in tema di discussione del bilancio delle corporazioni; ma la relazione del camerata Mazzini è così esplicita che richiede, da parte soprattutto di chi parla, che ha l'onore di dirigere una grande organizzazione sindacale, talune precisazioni che, mi auguro, saranno considerate tempestive ed opportune.

Il mio compito è poi facilitato dal fatto che le leali e lusinghiere affermazioni contenute nella relazione Mazzini, circa gli sforzi esercitati dalle organizzazioni sindacali per raggiungere quell'adeguamento che sta nelle aspirazioni di tutti, consentono conclusioni chiare e concrete.

Prima però di esporre la dimostrazione riguardante l'avvenuto adeguamento dei salari, io desidero fare brevi osservazioni su quanto concerne il punto indice del costo della vita.

Ai fini della tesi che io intendo svolgere, io posso accogliere tanto il concetto di coloro che vogliono dare al punto indice di caro vita un valore puramente indicativo, quanto il concetto di coloro che intendono ad esso accordare un valore di assoluta realtà. Accogliendo la prima ipotesi concluderei affermando che una indicazione generica non può servire di riferimento per la delicata valutazione delle misure salariali, accogliendo la seconda io dovrei, per logica e per coerenza, accordare valore assoluto anche alle risultanze scientifiche che hanno precisato le necessità degli operai e delle rispettive famiglie in rapporto ai generi ed alle quantità di alimento indispensabili al buon funzionamento dell'organismo umano, ed alle altre

spese indispensabili per un moderatissimo tenore di vita.

Riferendomi, ad esempio, alle conclusioni raggiunte dal congresso scientifico tenutosi a Milano nel 1920 per quanto concerne le quantità di generi alimentari indispensabili per un operaio al fine di potersi dare un sostentamento vitale, io dovrei pervenire, per le misure salariali degli operai, a conclusioni del tutto opposte a quelle invocate dalle relazioni della Giunta.

Nè mi sono limitato a considerare le sole conclusioni del congresso scientifico di Milano, ma ho voluto prendere in esame anche le quantità di generi alimentari distribuiti nell'esercito e nella marina.

Se si dovesse attribuire un valore assoluto alle risultanze sopra esposte, così come taluno vorrebbe dare valore assoluto ai punti indice di caro vita, le organizzazioni sindacali dei lavoratori acquisirebbero il diritto di esigere non pochi aumenti ai salari degli operai ed agli stipendi degli impiegati.

Se a ciò non si deve giungere, è indispensabile assegnare ai punti indice di caro vita un significato puramente indicativo.

Io voglio però dare la dimostrazione che, anche volendo per pura ipotesi accordare valore assoluto ai punti indice di caro vita, l'adeguamento dei salari si è già totalmente verificato.

Dalla relazione del camerata Mazzini rilevo che nel 1927 la media del punto indice caro vita era di 93.78; nel 1932 si è abbassata a 78.05, con una differenza in diminuzione del 15.73 per cento.

Prima di fare il dettagliato confronto fra la diminuzione del costo della vita determinato agli indici e le riduzioni salariali accordate, desidero soffermarmi su di un altro punto che richiede qualche considerazione.

La relazione del camerata Mazzini prospetta altre considerazioni per quanto concerne la svalutazione della moneta di diversi paesi, e precisa che le conseguenze della moneta svalutata agli effetti del salario operaio devono essere considerate nei soli riflessi degli scambi internazionali; precisa inoltre che taluni Stati hanno già attuato mezzi e provvedimenti tendenti ad evitare, fino al limite del possibile, gli effetti della svalutazione nel campo dell'economia interna.

Non mi sarà comunque difficile dimostrare che le riduzioni salariali accolte dai nostri operai sono più che sufficienti per adeguare anche le eventuali conseguenze derivanti dalle valutazioni di moneta di altri paesi.

Altra questione importante che assume carattere di particolare gravità perchè sposta in altri settori il problema dell'adeguamento dei salari, è quella che si riferisce al confronto con salari di qualche altra categoria.

Rilevo al riguardo che nella relazione Mazzini appare di frequente la parola perequazione. È una parola che genera nell'animo mio qualche preoccupazione, perchè è diventata una espressione poetica atta a più dolcemente esprimere la realtà scottante del verbo « diminuire ». Per verità devo aggiungere che nella relazione della Giunta il significato di « perequazione » non è stato per nulla storpiato.

Ho desiderato aprire questa parentesi perchè in numerose circostanze la perequazione ha assunto il carattere di livellamento al salario più basso, mentre la vera perequazione si dovrebbe effettuare svettando le punte più elevate ed alzando le misure troppo basse. Comunque la necessità di perequare i salari dell'industria a quelli in vigore per l'agricoltura può essere intesa come necessità di elevare le misure di questi ultimi per portarli allo stesso livello di quelli dell'industria.

Se proprio si intendesse giungere alla vera perequazione è questa la sola soluzione che potrà orientare la mano d'opera ai lavori dei campi, dovendosi per logica di fatti escludere che tale orientamento potrà operarsi diminuendo ulteriormente i salari agli operai dell'industria; è infatti intuitivo che se un industriale avesse bisogno di richiamare mano d'opera scelta presso il suo stabilimento non penserebbe certamente a far diminuire i salari delle altre industrie similari, ma provvederebbe invece a migliorare le retribuzioni ai propri dipendenti.

Ma veniamo ora ad esaminare se e come si è attuato l'invocato adeguamento dei salari al diminuito costo della vita che, come abbiamo visto, ammonta al 15.73 per cento.

Ho già precisato che l'adeguamento non è soltanto intervenuto per tutte le categorie, ma che per alcune di esse l'adeguamento ha superato il diminuito costo di vita.

È stato sollevato qualche dubbio per i dipendenti delle categorie acqua, gas, elettricità e sono intervenute al riguardo numerose considerazioni più o meno esatte.

MAZZINI, *relatore*. Parla anche del pane!

CLAVENZANI. Parlerò di tutto quanto ha potuto formare oggetto del mio esame; per quanto riflette le categorie dell'acqua, gas, elettricità, bisogna tener presente che oltre alle riduzioni ufficiali accordate, si va

purtroppo estendendo un curioso metodo per eludere il contratto; quello degli appalti e quello degli avventizi che rimangono tali anche a diversi anni dalla data di assunzione. Il che porta a far sì che la disciplina contrattuale è spesso volte estesa a un numero assai limitato di operai e di impiegati.

E quando le organizzazioni dei lavoratori si accingono a intervenire per attuare l'equo rimedio si trovano gran parte delle volte preclusa la rapida soluzione dall'ormai famigerato « cavillo giuridico » che minaccia di assurgere a sistematico ripiego per impedire di arrivare alle conclusioni desiderate.

Veniamo ad esaminare gli adeguamenti operati in tutte le categorie dell'industria.

Cominciamo dai chimici. Per i chimici si sono operate tre riduzioni per un totale che oscilla dal 20 al 25 per cento. Desidero precisare, e questa precisazione vale anche per tutte le altre categorie; che la diminuzione accennata è inferiore alla reale, perchè ad essa vanno aggiunte quelle determinate dal passaggio a categorie inferiori o dal noto metodo dei licenziamenti e successive riasunzioni.

A questo riguardo devo rilevare che non mi sono limitato ad osservazioni di carattere generico, ma ho voluto fare qualche rilievo specifico. Mi è risultato ad esempio che per le aziende di prodotti chimici ad uso della agricoltura, un operaio che aveva nel 1927 una paga di lire 21.40 e che avrebbe dovuto avere, applicando la riduzione ufficiale del 20-25 per cento, lire 16.45, percepisce invece solo 14 lire.

Le industrie produttrici di rayon hanno ottenuto riduzioni del 20 per cento, e in talune provincie una riduzione anche superiore; Torino, per esempio, ebbe una supplementare riduzione del 18 per cento.

Anche per questa industria però un filatore con due mezze macchine che percepiva lire 23.60 più 2 lire giornaliera di caro vita e lire 5.50 giornaliera di premio, anzichè lire 24.90 come dovrebbe percepire dopo le accordate riduzioni, percepisce soltanto lire 21, e invece di lavorare con due mezze macchine lavora con 6 mezze macchine.

Di queste riduzioni, che si operano all'infuori della volontà delle organizzazioni, abbiamo esempi in tutte le categorie.

Le organizzazioni sindacali non intendono evocare le riduzioni accordate per costituirsi una collana di « meriti speciali ». Alle conclusioni si è pervenuti dopo diligente esame e dopo che se ne è ravvisata la necessità, e in tal senso noi riaffermiamo che il sacrificio

dell'operaio è stato oltre che necessario anche doveroso.

Noi desideriamo invece ricordare l'entità delle riduzioni accordate al solo ed unico scopo di eliminare qualsiasi equivoco per far posto alla sola verità.

Per i vetrai si sono accordate riduzioni salariali oscillanti dal 30 al 40 per cento. Ai cotonieri sono state accordate quattro riduzioni per una percentuale globale del 40 per cento, e si sono concesse altre riduzioni aziendali ammontanti ad una media di un ulteriore 5 per cento. Per l'industria della lana le riduzioni ammontano al 27 per cento, per i tessitori serici al 38 per cento, per i linieri e canapieri al 30 per cento, per gli jutieri al 30 per cento, per i metallurgici al 23 per cento, per l'edilizia al 30 per cento.

Per i metallurgici poi non sono comprese le riduzioni a carattere aziendale, che sono state accordate su vasta scala.

Se dovessi calcolare tali riduzioni arriverei, con certezza, ad una percentuale di riduzione del 30 per cento.

Per il legno si è accordata una riduzione media del 18 per cento, per il gas, acqua e elettricità una media del 22 per cento, per i poligrafici del 16 per cento, per le industrie estrattive del 30 per cento, per l'abbigliamento del 20 per cento.

Ho qui tutte le cifre di dettaglio, ma non credo che sia il caso di darne lettura.

Affermare quindi che l'adeguamento, auspicato dalla relazione, è, per quanto concerne l'organizzazione che dirigo, un fatto compiuto, è dire cosa esatta; e credo anche che mi potrei permettere di ipotizzare il parere degli onorevoli camerati che dirigono le altre organizzazioni di lavoratori, affermando che anche per le categorie ad essi affidate l'adeguamento non solo è avvenuto, ma in numerosissime circostanze è stato anche superato.

BENNI. In totale la diminuzione del 1927 è del 10 per cento; cioè sulla media paga di lire 2.09 si ha oggi una paga di 1.89; si ha quindi soltanto una diminuzione del 10 per cento sul totale generale.

CLAVENZANI. Tale fatto è spiegato dall'azione di recupero degli operai; preciserò che tale recupero determinato dal maggior rendimento si aggira sulla media del 27 per cento.

È però evidente che questo maggior rendimento non può annullare le riduzioni accordate, almeno per quanto concerne l'invitato adeguamento.

BENNI. Io parlo di paga oraria, e non parlo d'altro!

CLAVENZANI. Ma una volta accordato l'adeguamento, non si può pretendere un altro.

Ma voglio fare un'altra precisazione che ha la sua importanza, perchè è bene che il rapporto del salario sul costo del prodotto sia esaminato con molta diligenza.

È opportuno non esagerare, su tale rapporto di incidenza, per evitare che si possa credere che modificando questa incidenza sia possibile risolvere le situazioni delle industrie.

Quando ho parlato sul disegno legge per la disciplina dei nuovi impianti industriali, io ho fatto riferimento a taluni dati riportati anche dal Bollettino della Associazione cotoniera. Ricordo che in quella circostanza mi si è rimproverata una certa imprecisione; oggi invece riferirò taluni rilievi raccolti dagli uffici della Confederazione dei sindacati fascisti dell'industria, lieto di operare le necessarie rettifiche ove si giungesse a documentarmi gli eventuali errori.

E questi rilievi desidero prespettare alla Camera Fascista, anche perchè a pag. 67 della relazione del camerata Mazzini si afferma che «l'imperfetto adeguamento dei salari, anche se ridotto a pochi settori, potrebbe compromettere i risultati di tanti sacrifici che occorre nel momento attuale consolidare».

Che l'adeguamento debba intervenire su tutti i settori, anch'io sono d'accordo; ma non sono d'accordo sulle conseguenze catastrofiche accennate dal camerata Mazzini nel caso che in qualche settore non si sia raggiunto o non si raggiunga l'adeguamento matematico.

Ad esempio, il costo di incidenza della mano d'opera, per l'industria della birra e delle acque minerali, è il seguente:

- 11 % per un ettolitro di birra;
- 19 % per mille litri di acqua minerale;
- 13 % per cento sifoni acqua di seltz.

Per l'industria della concia l'incidenza della mano d'opera per ciascuna pelle conciata o rifinita oscilla dal 18 al 22 per cento.

Per un quintale di pasta comune, l'incidenza della mano d'opera è del 6 per cento; per un chilogramma di salumi comuni non si raggiunge il 2 per cento; per l'industria dolciaria l'incidenza è contenuta fra il 7 e il 13 per cento; per l'industria cartaria l'incidenza oscilla dal 5 al 10 per cento; per un quintale di acciaio speciale — di acciaio comune — di ferro comune si hanno le rispettive percentuali del 4 per cento del 10 per cento, dell'8 per cento; per ogni tonnellata di ferro laminato con diversi treni si hanno percentuali di incidenza oscillanti fra il 4 e il 10 per cento.

Per la tessitura serica 100 metri di tessuto misto rayon comportano un costo di mano d'opera di circa il 20 per cento, e per 100 metri di tessuto operato l'incidenza raggiunge il 35 per cento; per le calzature (al paio) l'incidenza della mano d'opera è del 18 per cento.

FERRACINI. E tutte le altre industrie che concorrono prima di queste? Non è tutta mano d'opera?

BENNI. Salvo quelle compere che sono fatte all'estero!

CLAVENZANI. Tu sai, caro Ferraccini, che per le organizzazioni operaie non è facile raccogliere i dati; e tale difficoltà non va soltanto riferita alla raccolta degli elementi di costo, ma si estende anche agli accertamenti salariali perchè, se ben ricordi, tu a Torino hai sempre opposto il più categorico rifiuto a far rilevare alle organizzazioni operaie i dati salariali anche dai libretti paga che appartengono agli operai (*Commenti — Interruzioni*).

V'è poi un'altra ragione che io desidero esporre, ed è quella che si riferisce alla determinazione delle tariffe di cottimo.

Ecco perchè io dico all'amico Mazzini: ben volentieri noi interverremmo ad operare anche nei settori più piccoli quell'adeguamento cui tu accenni; bisognerebbe però fare in modo che le organizzazioni sindacali avessero la possibilità di esaminare tutti gli elementi di tempo, rendimento e attrezzatura tecnica, così come venne deliberato dal Comitato Centrale corporativo del 31 ottobre 1931; è necessario al riguardo ripetere che le responsabilità, nei confronti della produzione, sono divise ugualmente fra le due organizzazioni; occorre pertanto che l'organizzazione dei lavoratori sia essa pure costantemente in possesso di tutti gli elementi di valutazione, e ciò anche per evitare che si facciano concessioni a chi non dovrebbe averne e non se ne facciano a chi dovrebbe averne.

Togliendo la possibilità di intervento per la determinazione delle tariffe di cottimo, si infirma non solamente un preciso deliberato, ma si spoglia l'organizzazione sindacale di uno fra i suoi compiti più importanti.

Convengo che talune industrie non consentono un intervento preventivo, ma giudico che gran parte lo consentirebbero molto agevolmente.

Noi dunque dovremmo avere la possibilità di accertare tutti gli elementi di rendimento, di tempo, di attrezzatura tecnica, che concorrono alla formazione del salario anche perchè tale diritto è sancito non sol-

tanto dalla nota deliberazione del Comitato corporativo, ma anche dalla dichiarazione 6ª della Carta del Lavoro, in cui è precisato che compito delle due organizzazioni è quello di concorrere, in perfetta collaborazione, allo sviluppo della produzione.

Un altro accenno desidero fare, anche per riallacciarmi alla interruzione dell'onorevole camerata Benni, su quanto concerne il rendimento degli operai. È un dato molto interessante, soprattutto perchè l'aumento di rendimento dell'operaio italiano è particolarmente notevole dopo l'avvento del Fascismo.

Considerando 100 il rendimento al 1914, oggi si è raggiunto il 127.

In Germania l'aumento è leggermente superiore; nel Belgio è pure leggermente superiore, — mi riferisco però al rendimento orario; perchè se teniamo conto del rendimento assoluto, questa percentuale del 27 va notevolmente aumentata in quanto la fascistissima legge dell'aprile 1926, considerando reato lo sciopero, ha eliminato qualsiasi inciampo allo svolgimento del normale lavoro.

E non avrei altro da aggiungere; ma poiché il camerata Mazzini ha formulato l'augurio che le grandi organizzazioni sindacali raggiungano sollecitamente le mete necessarie per il perfetto ed armonico equilibrio di tutti gli elementi che costituiscono l'economia italiana, trovo io pure necessario, associandomi al suo augurio, formulare i seguenti auspici:

Primo: che, a norma di quanto è detto a pagina 68 della relazione Mazzini, si eviti nel modo più assoluto l'ammassamento dei salari operai sui minimi contrattuali, per evitare che siano colpiti gli operai migliori e più anziani. Tale affermazione trova il suffragio nel fatto che i minimi contrattuali debbono rappresentare un punto di partenza e non una stazione di arrivo.

Secondo: che in armonia ai deliberati del Comitato corporativo centrale del 31 ottobre 1931, e in concordanza con il contenuto della dichiarazione 6ª della Carta del lavoro, sia facilitata senza indugio l'azione delle organizzazioni sindacali dei prestatori d'opera tendente a conoscere esattamente i coefficienti di tempo, di rendimento e di attrezzatura tecnica che concorrono alla formazione del salario ed al conseguente sviluppo della produzione. Ciò eviterà il pericolo di dare a chi non deve avere o di non dare a chi deve avere.

Terzo: che si distrugga il convincimento che le riduzioni dei salari non condizionate ai punti sanciti dalla deliberazione del Comitato Corporativo centrale del 31 ottobre

1931 possano comunque risolvere gli inconvenienti derivanti dalla incapacità funzionale di una azienda o di una industria.

Quarto: che l'azione delle organizzazioni dei datori di lavoro, in tema di applicazione dei contratti di lavoro, non si limiti all'esame delle inadempienze che man mano vengono denunciate dalle organizzazioni dei lavoratori, ma intervenga di propria iniziativa ad accertare le eventuali inadempienze per porvi rimedio senza dannosi ritardi. Ciò riuscirà particolarmente utile per quegli ottimi datori di lavoro spesso disturbati dalla concorrenza di altri che non rispettano i contratti stipulati.

Queste mie richieste, onorevoli Camerati, debbono essere soltanto intese come desiderio vivissimo di tutti gli organizzatori dei lavoratori di vivere tutte le sfumature del processo produttivo per partecipare più intimamente allo sviluppo della potenza economica nazionale alla cui ricostruzione sono impegnati, con perfettissima uguaglianza di compiti e di responsabilità, tanto coloro che sono preposti alla diretta tutela del capitale, quanto coloro che sono preposti alla diretta tutela del lavoro. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bruchi. Ne ha facoltà.

BRUCHI. La relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è, come sempre, di altissima importanza: è una vera monografia dovuta alla competenza indiscussa del camerata onorevole Mazzini.

Dedicherò brevi considerazioni al capitolo riguardante « l'organizzazione creditizia e bancaria italiana », esponendo con franchezza alcuni lievi punti non dirò di dissenso profondo, ma di non piena concordanza.

Giustamente l'onorevole Mazzini quando parla degli Enti ai quali è affidata la raccolta e la distribuzione del risparmio, aggiunge di intendere per *risparmio* i depositi in denaro; nè meno esatta è la distinzione fra Enti statali o parastatali, Casse di risparmio e Istituti di credito ordinario i quali ultimi costituirebbero quella che più generalmente si chiama *l'organizzazione bancaria*.

Ora, a parte le differenze che passano fra i primi due gruppi e l'ultimo, e a parte altre differenze nella esplicazione delle attività dei gruppi stessi, io credo che tutti quanti in senso lato costituiscano l'organizzazione bancaria del Paese.

Le differenze sono più formali che sostanziali.

Oggi la fisionomia delle stesse Casse di risparmio, nella loro grandissima maggioranza,

è mutata, e se identica è la antica prudenza, bandito il fine di lucro, più attiva è la loro partecipazione alla vita economica del Paese, anche se limitata ai bisogni della produzione agricola con la quale sono maggiormente in contatto. E sempre con prudenza non mancano di fornire capitale circolante o anticipazioni di credito stagionale al commercio ed all'industria.

La Cassa esclusivamente salvadanaio che da un lato raccoglie il risparmio e lo reimpiega dall'altro in titoli di Stato, in rare operazioni a lunga scadenza a Enti pubblici o a privati con garanzia ipotecaria, è sparita, ed è giusto che sia così.

Anche le Casse di risparmio fanno dunque un pò di Banca: e rientrano quindi nella organizzazione bancaria, in senso lato: la differenza consiste nel diverso genere della clientela e in una maggior cautela e limitazione nel compiere operazioni bancarie più propriamente dette.

Prendendo altra volta la parola, esposi alcuni concetti che potrei confermare anche oggi. Questi concetti consistevano nel sostenere che nel mondo bancario c'è posto per tutti, che in fondo appellandosi, così gli Enti parastatali e le Casse di risparmio, quanto gli Istituti di credito ordinario, a diversa clientela sia nel deposito che nell'impiego, si eliminavano molte delle ragioni di concorrenza che qualche anno fa avevano resa non facile la vita bancaria italiana.

E mi soffermavo brevemente nell'auspicare un minor costo del denaro.

È sulla questione del costo del denaro che non concordo pienamente con il camerata Mazzini.

Egli loda, e non vi possono essere dissenzienti, la notevole riduzione nel saggio ufficiale di sconto deliberata nei primi giorni del corrente anno, e lamenta che il provvedimento non abbia portato quei frutti che a vantaggio dell'agricoltura, dell'industria e del commercio sarebbe stato lecito sperare.

È da notare in primo luogo che poco più di cinque mesi sono passati dalla riduzione, e non tutti i conseguenziali sviluppi possono essersi verificati.

Inoltre l'onorevole Mazzini sembra dimenticare alcuni elementi che nel costo del denaro hanno notevole influenza.

Non ricorderò quelle che sono le caratteristiche e le finalità, in gran parte oggi variare in confronto dei tempi classici e normali della finanza, del saggio ufficiale di sconto la cui determinazione dipende da circostanze

esterne più che interne, che nulla, o ben poco hanno che vedere con il costo del denaro.

MAZZINI, *relatore*. Oggi non credo che giuochino molto, però, quei dati.

BRUCHI. Può darsi. Altri elementi concorrono a formare quest'ultimo.

La relazione riporta alcuni interessanti dati relativi alla raccolta del risparmio: ne risulta (riferendosi al 1931, ma le proporzioni si sono su per giù mantenute) che i depositi delle Casse postali ebbero un incremento di un miliardo e seicentoquarantanove milioni, di un miliardo e centoottanta milioni quelli delle Casse di risparmio: si ebbe quasi una diminuzione di due miliardi nel complesso delle Banche ordinarie.

In queste cifre sta forse la chiave, o anche una delle chiavi del problema posto dall'onorevole Mazzini. Le Casse postali non erano in passato concorrenti molto temibili nel campo del risparmio: oggi lo sono, specie dopo l'introduzione dei buoni postali fruttiferi. A formare il costo del denaro sul mercato del risparmiatore concorre in gran parte il saggio corrisposto da questi buoni.

Come avvenne per il recente accordo che portò ad una riduzione dei tassi dei depositi, non si potranno praticare ulteriori riduzioni se il tasso non sia accompagnato da un identico movimento nel campo dei depositi delle Casse Postali.

Dicendo questo non si critica lo Stato nel mantenere alto questo saggio: lo Stato ha le sue esigenze delle quali è doveroso tenere conto.

Del resto, se è vero che è diminuito il saggio dei depositi, è vero che dovunque, in tutti gli Istituti, anche in quelli che raccolgono il classico risparmio, si nota nel risparmiatore una tendenza a passare dalle forme libere a quelle vincolate; perciò la riduzione del tasso medio dei depositi ha dato risultati meno apprezzabili di quelli previsti.

MAZZINI, *relatore*. Avete però un vantaggio sui vincoli.

BRUCHI. Il vantaggio della durata dell'impiego esiste. È verissimo, si può consentire alle banche di impiegare i depositi, sempre con molta prudenza, a più lungo termine, ma non è mai il caso di fare soverchio assegnamento sui depositi il cui vincolo è sempre relativo.

Non è quindi a meravigliarsi se l'organizzazione bancaria deve procedere in materia di riduzioni di tassi dei depositi con moderata cautela.

A determinare il costo del denaro concorrono anche le frequenti emissioni non solo

di Cartelle Fondiarie, ma di altri titoli ottimamente garantiti, che insieme ad un saggio ridotto ma sempre discreto e con l'allettamento del premio, concorrono ad assorbire le disponibilità e a rendere più esigenti i depositanti.

Si è parlato in questi ultimi tempi di specializzazione del credito, invocando un diverso orientamento nel sistema bancario.

Senza sviscerare l'argomento, si può osservare che la specializzazione è avvenuta più all'esterno che all'interno della banca, ma indubbiamente tutti quanti gli Istituti che raccolgono depositi non possono prescindere da quest'altra concorrenza che esiste sul mercato, e debbono perciò procedere lentamente nel ridurre il saggio dei depositi per non correre il rischio di vederne di troppo diminuita la massa.

La relazione lamenta il rincaro di alcuni servizi bancari: siamo d'accordo. Ritengo che si sia esagerato, e che non convenga mettere a tutti gli Istituti la stessa uniforme, anche per non sopprimere del tutto quelle lecite forme di differenziazione e di concorrenza giovevoli così all'azienda come al pubblico.

Pure d'accordo mi trovo nell'auspicare una riduzione nel costo delle spese di amministrazione di tutta quanta l'organizzazione bancaria.

L'inflazionismo non è stato soltanto un fenomeno monetario, ma si è ripercosso su tutta quanta la vita del Paese: ci voleva la inflessibile condotta del Governo fascista e del suo Capo per snebbiare anche i nostri cervelli e ricondurre le nostre menti al riconoscimento delle antiche e semplici verità.

Non si dice cosa peregrina se si afferma che oggi le maggiori rendite non possono derivare per le Banche, per gli Enti e per i privati che da una sensibile riduzione di spesa.

Molto si è fatto in questo campo e molto si potrà fare.

La stessa relazione ci dice la notevole riduzione operatasi dal 1928 al 1932 nel personale bancario, ridottosi del 28,64 per cento.

È stata una riduzione veramente dolorosa, nella quale come ai tempi biblici i sacrificati sono stati gli innocenti.

Anche in questo campo funzionò in pieno la bontà del sistema corporativo, ed è giusto rendere omaggio ai Sindacati bancari fascisti che si resero conto di queste dolorose necessità di riduzione.

Non sarò dunque io a ricordare all'onorevole Mazzini quanti elementi, oltre il tasso

dei depositi, concorrono a formare il costo del denaro.

Perciò quando la relazione invoca che il denaro sia dato a buon mercato come lo dà la Banca d'Italia e come è fornito dal pubblico risparmio, non dice cosa nè esatta, nè giusta, perchè per le ragioni ricordate il risparmio è sempre piuttosto esigente, e perchè l'Istituto di emissione oltre i ferrei limiti della circolazione, in materia di operazioni di sconto ha norme quanto mai restrittive.

Sarebbe interessante conoscere nella composizione del portafoglio cambiario della Banca d'Italia, quanta parte è costituita da sconto diretto e quanta da risconto.

Oggi la situazione non è più quella di molti anni fa: gli Istituti di credito per la stasi verificatasi in tutti i rami della produzione, per gli alleggerimenti derivanti dalle sagge creazioni dell'I. M. I. e dell'I. R. I., per la emissione di speciali serie di obbligazioni telefoniche, elettriche, ecc., tutte tendenti alla specializzazione del credito, per la stessa instabilità dei depositi, sono forniti di disponibilità maggiori ed è logico ritenere che al risconto si ricorra assai meno.

Avrei ragione di ritenere che mentre nel 1929, e già si era in periodo di deflazione, il risconto rappresentava il 30 per cento del portafoglio, oggi è probabile che sia al di sotto del 10 per cento.

In materia di risconto auspicherei che la percentuale di esso fosse sempre più grande, per avviare l'Istituto di emissione verso quelle finalità che costituirono il principale oggetto della unificazione in materia di emissione.

La Banca d'Italia dovrebbe essere ed affermarsi sempre di più banca delle banche, riducendo fin quasi ad abbandonarlo lo sconto diretto.

Se ne avrebbero fra altri questi due peculiari benefici:

1º) di far ritornare agli Istituti di credito le migliori e liquide operazioni che oggi essa assorbe;

2º) di rendere possibile l'auspicato impianto di un registro dei rischi che non è oggi attuabile perchè la Banca d'Italia è anche essa una concorrente, mentre dovrebbe essere arbitra ed estranea alla ricerca delle operazioni.

Gli Istituti lavorano dunque con denaro attinto principalmente al risparmio, ed anche ammesso che lavorassero in parte con denaro fornito dalla Banca d'Italia, questo, maggiorato di tutte le spese d'amministrazione inerenti all'azienda, non potrebbe essere mai

dato allo stesso buon mercato al quale lo fornisce la Banca d'Italia.

MAZZINI, *relatore*. Le vostre spese sono troppo forti.

BRUCHI. Questo l'ho ammesso anche io; e allora siamo d'accordo. E faccio grazia dei rischi connessi a tutte quante le operazioni che esigono sempre un certo premio di assicurazione, e dei sacrifici che spesso e volentieri le banche, per un superiore interesse, sono costrette a fare per il recupero di crediti che per un complesso di circostanze generali persero la primitiva bontà.

MAZZINI, *relatore*. Non voglio mica che tu mi dia il denaro al quattro per cento.

BRUCHI. Del resto il diminuito risconto e le maggiori disponibilità liquide fanno sì che per carta veramente commerciale il denaro si trovi e si dia anche al di sotto del saggio ufficiale di sconto. Augurando, dunque, con l'onorevole Mazzini ulteriori riduzioni nel costo del denaro, ed augurando il maturarsi di eventi, specie nel campo politico internazionale che rendano più sollecita la riduzione, mi sembra che la organizzazione bancaria italiana non meriti le censure che si sono volute fare al riguardo.

MAZZINI, *relatore*. Credevo che dicessi che le meritavate; sarebbe stato eccessivo.

BRUCHI. Invoco io pure sia ulteriore riduzione nel numero delle filiali esistenti, sia criteri restrittivi per l'apertura di nuove.

Devesi in ciò riconoscere la vigile azione del Ministero delle finanze e della Banca d'Italia, ed auguro un coordinamento sempre più unificatore per tutto quanto riguarda l'attività bancaria.

In altra occasione invocai non solo una maggiore solidarietà tra tutti gli Istituti di Credito, ma anche il moderato intervento dell'Istituto di emissione.

Devesi riconoscere che l'Istituto di emissione, al quale spetta la tutela del risparmio così nella raccolta come nell'impiego, ha sempre più esercitato questa azione moderatrice, e gli accordi avvenuti sotto i suoi auspici per una riduzione dei saggi dei depositi ne sono una prova, e come già compie opera giusta e severa per l'apertura di nuove filiali, ha in sé tutti i mezzi per conoscere la importanza e la utilità di quelle esistenti, e la maggiore o minore convenienza della loro apertura.

Sono, dunque, in gran parte d'accordo con la Giunta del bilancio e con il suo relatore, e mi rendo interprete di un sentimento comune verso la Giunta del bilancio per l'opera solerte e illuminata che compie.



Ma soprattutto non si può non associarsi alla Giunta quando ricorda quelli che sono i trionfi del Regime nel difficilissimo campo finanziario, e quando formula gli auspici migliori per l'avvenire, auspici che la politica del Governo fascista ha reso possibili e fa apparire balenanti di speranze.

Noi dobbiamo alla politica finanziaria del Governo fascista se mali e rovine che colpiscono Nazioni più ricche e più agguerrite economicamente di noi, ci sono stati risparmiati; ed è sempre motivo di orgoglio per noi, gregari modesti e disciplinati, riconoscere e proclamare che le benemerienze finanziarie del Regime sono tra le maggiori, le più utili e le più indubbie. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore e all'onorevole Ministro.

Il seguito di questa discussione è rinviato a venerdì.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti. (1623)

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia. (1704)

Norme per le promozioni nella magistratura. (1729)

Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle-Scrvia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti. (1733)

Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada. (1744)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*)

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti: (1623)

Presenti e votanti. . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 267

Voti contrari . . . . . 1

(*La Camera approva*).

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia: (1704)

Presenti e votanti. . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 268

Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

Norme per le promozioni nella magistratura: (1729)

Presenti e votanti. . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 267

Voti contrari . . . . . 1

(*La Camera approva*).

Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle-Scrvia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti: (1733)

Presenti e votanti. . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 267

Voti contrari . . . . . 1

(*La Camera approva*).

Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada: (1744)

Presenti e votanti. . . . . 268

Maggioranza . . . . . 135

Voti favorevoli . . . . . 268

Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Alessandrini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Ascenzi — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Balbo — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bassone — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bisi — Blanc — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Caldieri — Calveti — Calza Bini — Canelli Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — Cardella — Cartoni — Carusi — Cascella — Castellino — Catalani — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — De Marsico — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gangitano — Gargioli — Genovesi — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Gnocchi — Gorini — Gorio — Gray — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Maltini — Mareses — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martire — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Michelini — Milani — Misciattelli — Molinari — Monastra — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini.

Natoli.

Olmo — Oppo — Orano — Orlandi — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Pierantoni — Pirrone — Polverelli — Porro Savoldi — Postiglione — Pottino — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Razza — Redaelli — Re David — Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Trigona — Tröilo — Tullio.

Ungaro.

Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Vergani — Vezzani — Viale — Vignino — Vinci.

Zingali.

#### *Sono in congedo:*

Baragiola.

Leonardi.

#### *Sono ammalati:*

Bennati — Biancardi — Bigliardi.

Ceserani.

Donegani — Ducrot.

Foschini.

Mantovani.

Paoloni — Peverelli.

Santini.

#### *Assenti per ufficio pubblico:*

Aldi-Mai — Angelini — Ascione.

Baccarini — Basile — Borriello Biagio.

Cacciari — Calore — Caprino — Casalini

— Ceci — Colbertaldo.

Del Croix — Donzelli.

Fancello — Fantucci — Ferretti Piero.

Giuriati Domenico — Guglielmotti.

Josa.

Maggi Carlo Maria — Miori.

Nicolato.

Olivetti.

Roncoroni — Rossi.

Sansanelli.

Tassinari — Tumedei.

Verga — Vianino.

### **Interrogazione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

GIANTURCO, *Segretario*, legge.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, se non ritenga urgente intervenire con adeguate provvidenze per evitare il pericolo che incombe al centro ed alle frazioni montane del comune di Envie (Cuneo) minacciati da rovina, in seguito ai gravissimi danni causati dal nubifragio del 17 e 18 luglio 1932, nell'eventualità che nuove alluvioni abbiano a verificarsi a causa delle piogge primaverili ed estive; quanto meno autorizzando e sussidiando le opere dichia-

rate urgenti ed improrogabili dalla Regia prefettura di Cuneo, su parere del Genio civile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (Annunziata il 23 maggio 1933-XI).

« BERTACCHI ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà trasmessa al Ministro competente.

La seduta termina alle 19.

## Ordine del giorno per la seduta di venerdì

alle ore 15.

### COMITATO SEGRETO

alle ore 16.

I. — Interrogazione.

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Disciplina della vendita delle paste alimentari. (956)

2 — Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30. (1240)

3 — Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo testo unico delle leggi sanitarie. (1313)

4 — Costituzione dell'Ente radorurale. (1365)

5 — Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle Provincie allo Stato. (*Approvato dal Senato*). (1631)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati. (1639)

7 — Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali. (1642)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni. (1670)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (1717)

10 — Norme per la disciplina della professione di maestro di canto. (1720)

11 — Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera. (1722)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1732)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera cararese. (1736)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione. (1737)

15 — Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria. (1738)

16 — Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931. (1739)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane. (1741)

18 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita. (1742)

19 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33; nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1745)

20 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi. (1746)

21 — Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì). (1747)

22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923 approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine. (1749)

23 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933. (1750)

24 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei. (1751)

25 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modificazioni alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (1752)

26 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato

approvazione all'« Avenant » stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *modus vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932. (1753)

III. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1585)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI